




**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993


SEDUTA 130 SITZUNG
19.5.1993

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	pag.	1-7-11-19-20-25-31- 35-46-47-51-53-54- 56-59
ANDREOLLI Tarcisio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	4-6-8-11-14-21-23- 27-32-37-42-47-49- 53-55-57-60-64
CRAFFONARA Italo <i>(Gruppo Liberale Italiano)</i>	"	6-7-8-11-16-19-22- 24-26-34-38-41-44- 48-51-58-63-64
KASERER Robert <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	12-16-54
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	13-14-15-19-21-29-34 -37-38-41-42
KLOTZ Eva <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	23-24-49-64
BOATO Alessandro <i>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	"	36-53-56-57



INDICE

Disegno di legge n. 88:
Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi (presentato dalla
Giunta regionale)

pag. 1

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 88:
Bestimmungen auf dem Gebiet des
Verwaltungsverfahrens und des Rechtes auf
Zugriff zu den Verwaltungsurkunden
(eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1

Vorsitzender: Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

Ore 10.09

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen und mit dem Namensaufruf zu beginnen.

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto e di procedere all'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte um Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

BENUSSI: (segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Gibt es Einwände zum Protokoll? Keine. Dann gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. In tal caso il processo verbale risulta approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich die Abg. Alber, Holzmann, Kofler, Kußstatscher, Leveghi, Mayr, Morelli, Pinter und Valentin entschuldigt.

PRESIDENTE: Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i conss. Alber, Holzmann, Kofler, Kußstatscher, Leveghi, Mayr, Morelli, Pinter e Valentin.

PRÄSIDENT: Wir setzen jetzt die Arbeiten fort. Abg. Benedikter hat noch die Möglichkeit seine Stellungnahme fortzusetzen. Er hat noch 8 Minuten.

PRESIDENTE: Proseguiamo quindi i lavori. Poiché il cons. Benedikter ha ancora 8 minuti disposizione potrà, qualora lo desideri, terminare il suo intervento.

BENEDIKTER: Ja, ich möchte, daß der Präsident Andreolli auch zuhört. Ich habe gestern Bezug genommen auf die Artikel 21 und 22 des Gesetzentwurfes und zwar aufgrund eines früheren Textes. Es geht aber in Wirklichkeit nicht um die Artikel 21 und 22, sondern um die Artikel 23 und 24. Ich möchte das berichtigen und gleichzeitig auch sagen, daß es darum geht, daß die Region, meiner Ansicht nach, diese Bestimmung, wie sie im Artikel 23 und 24 enthalten ist nicht allgemein verfassen kann. Der Artikel klingt nämlich so, als ob die Region für die gesamte öffentliche Verwaltung ihre Verordnung machen könnte. Im diesem Artikel steht nämlich, daß "... sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto...". Die Region kann eine solche Verordnung aber nur für die Verwaltungsvorgänge die in ihre Zuständigkeit fallen erlassen und das muß man präzisieren. Ansonsten behält der Verfassungsgerichtshof recht, der in dieser Sache in einem Urteil vom 13. Dezember 1991 Nr. 466 eben gesagt hat: Die Regionen - dabei ist es um die Region Ligurien gegangen - können für die Verwaltungsprozeduren, die in ihre Zuständigkeit fallen, die Verordnung erlassen, aber selbstverständlich nicht allgemein. Es muß daher in den Artikeln 23 und 24 dementsprechend näher

gesagt werden muß, daß es sich nur um die Verwaltungsverfahren handelt, für die die Region zuständig ist. Das ist eines.

Ich habe noch darauf hingewiesen, daß man vergessen hat, Herr Präsident, daß es das Gesetzdekret vom 3. Februar 1993 Nr. 29 gibt, in dem ergänzende Bestimmungen zum Gesetz Nr. 241 enthalten sind. Dort heißt es ausdrücklich, daß die diesbezüglichen Grundsätze, die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen in ihrer Zuständigkeit binden. Dabei geht es um zwei Dinge, die schon von praktischer Bedeutung sind. Es heißt "trasparenza attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini". Damit ist gemeint, und dies steht im Artikel 12 "le amministrazioni pubbliche individuano nell'ambito della propria struttura uffici per la relazione con il pubblico" und es wird näher ausgeführt, was diese Beziehungen mit dem Publikum beinhalten.

Also solche Ämter müssen ausgemacht werden und das ist im Regionalgesetzentwurf nicht berücksichtigt. Ich habe gestern auch gesagt, daß Artikel 11, 2. 3. und 4. Absatz dem Grundsatz, der im Staatsgesetz enthalten ist, wo es heißt: "Attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva per ciascun procedimento amministrativo" widersprechen Herr Präsident. Im Artikel 11 des Regionalgesetzentwurfes ist hier vorgesehen, daß der Leiter, der eigentliche Verantwortliche, nach seinem Ermessen die Verantwortung dann an Angestellte desselben Amtes übertragen und sie wieder an sich ziehen usw. kann, das widerspricht diesem Grundsatz. Heute Herr Präsident haben Sie den deutschen Text vom Gesetz Nr. 241 verteilen lassen, eine gedruckte Ausgabe des deutschen Textes, und hier sind in den Artikel 22 und 24 grundlegende Bestimmungen drinnen, die im Sinne des Artikels 29 selbstverständlich auch uns binden. Im Art. 29 heißt es nämlich, daß "... die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Trient und Bozen für die Anpassung der entsprechenden Ordnungen an die in diesem Gesetz enthaltenen Grundsätze sorgen." Im Artikel 24 steht nun, daß "kein Recht auf Zugang besteht für Unterlagen, die dem Staatsgeheimnis unterliegen gemäß soundso; dasselbe gilt in jenen Fällen, wo die Rechtsordnung die Unterlagen anderweitig der Geheimhaltung oder dem Verbreitungsverbot unterworfen hat". Dann heißt es weiter im Art. 24: "Die Regierung ist ermächtigt, ... binnen 6 Monaten eine oder mehrere Verordnungen zu erlassen, die festlegen, auf welche Art und Weise das Zugangsrecht auszuüben ist - im zweiten Absatz - und in welchen Fällen der Zugang zu den Unterlagen untersagt ist, und zwar nach Maßgabe der Notwendigkeit, folgende Ziele zu gewährleisten..." ich überspringe ... "und daß die jeweiligen Verwaltungen verpflichtet sind, ... mittels einer oder mehrerer Verordnungen, festzulegen, welche Kategorien von Unterlagen, die sie selbst hervorbringen oder ihnen anderweitig verfügbar sind, wegen der Erfordernisse laut Absatz 2 dem Zugang des Bürgers entzogen sind". Hinsichtlich der Gemeinderäte haben wir in der Gemeindeordnung der Region ganz beispielhaft eben gesagt, daß die Gemeinderäte als solche auch hinsichtlich dieser Unterlagen, die gedeckt sind durch Amtsgeheimnis, befreit sind, weil sie selber Mitträger der Körperschaft sind, Mitträger der Amtspflicht zur Geheimhaltung. Also die Gemeinderäte sind insofern hier miteinbezogen, während der Landtag von Südtirol eine Geschäftsordnung erlassen hat, in der er die Landtagsabgeordneten, die gleichzeitig Regionalratsabgeordneten sind, von diesem Status ausschließt, den die Gemeinderäte und Provinzräte in ganz Italien haben. Diese werden ausgeschlossen, die haben nur Zugang zu den Akten, die nicht gedeckt sind durch die Amtspflicht, durch die Geheimhaltung und durch die Vertraulichkeit usw. was gegen das Gesetz ist, aber so steht es drinnen. Ich bin der Ansicht, daß das hier in diesem Gesetz präzisiert werden müßte.

(Vorrei che anche il Presidente Andreolli prestasse un'attimo di attenzione. Ieri, nel corso del mio intervento, avevo fatto riferimento agli artt. 21 e 22 del disegno di legge nella formulazione originaria, che si differenzia da quella che ora è all'esame. Per cui le mie osservazioni si riferivano agli artt. 23 e 24 e non agli artt. 21 e 22. Desidero quindi rettificare quanto detto e contestualmente osservare che la Regione non può, a mio avviso, emanare una disposizione generale come quella prevista agli artt. 23 e 24. Leggendo quest'articolo si ha l'impressione che la Regione

possa emanare un regolamento per l'intero apparato amministrativo. L'articolo recita testualmente "... sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto...". Ma la Regione è autorizzata ad emanare una tale disposizione unicamente per le procedure amministrative che ricadono nell'ambito della sua competenza ed è necessario che questo venga precisato. Altrimenti viene riconfermato quanto la Corte costituzionale ha espresso in una sua sentenza, la n. 466 del 13 dicembre 1991, ovvero che le Regioni - oggetto della richiamata sentenza era la Regione della Liguria - possono, sebbene in modo generico, emanare i regolamenti per le procedure amministrative rientranti nella loro competenza. Per cui agli artt. 23 e 24 va precisato che si tratta unicamente delle procedure amministrative rientranti nella competenza della Regione. Questo in primo luogo.

Signor Presidente, avevo inoltre fatto notare che si era dimenticata l'esistenza del decreto legge n. 29 del 3 febbraio 1993 recante disposizioni integrative alla legge statale n. 241. Il decreto stabilisce esplicitamente che i principi ivi sanciti vincolano le regioni a statuto speciale e le province autonome nella loro sfera di competenza. E si tratta nella fattispecie di due aspetti di un certo rilievo dal punto di vista pratico. Il decreto recita: "trasparenza attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini". Cosa questo voglia dire è sancito dall'art. 12 che prevede: "le amministrazioni pubbliche individuano nell'ambito della propria struttura uffici per la relazione con il pubblico" e l'articolo prosegue indicando in maniera più dettagliata in che cosa consistono questi rapporti con il pubblico.

Detti uffici devono venir individuati e di questo non si è tenuto conto nella presente legge regionale. Signor Presidente, ieri avevo inoltre fatto notare che l'art. 11, ovvero i commi 2, 3 e 4 contrastano con il principio previsto dalla legge statale che recita: "attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva per ciascun procedimento amministrativo". L'art. 11 del disegno di legge prevede infatti che il responsabile della struttura organizzativa può assegnare la responsabilità del procedimento a dipendenti facenti parte della struttura organizzativa medesima e può in ogni momento richiamarla a sé. E questo contrasta con il principio soprarichiamato. Signor Presidente, stamattina Lei ha fatto distribuire il testo stampato della legge statale n. 241, che agli artt. 22 e 24 contiene disposizioni di principio ed ai sensi dell'art. 29 esse sono vincolanti anche noi. L'art. 29 prevede appunto che "... le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima." L'art. 24 della legge statale prevede che "il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento." L'art. 24 prosegue: "Il Governo è autorizzato ad emanare, ...entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e di altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:..." "...Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti ..., le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2". L'Ordinamento dei Comuni, recentemente emanato dalla Regione, prevede una regolamentazione modello a proposito dei consiglieri comunali. E' appunto stato sancito che i consiglieri comunali hanno il diritto di accedere anche agli atti coperti da segreto d'ufficio in quanto anch'essi sono tenuti al segreto d'ufficio. I consiglieri comunali non sono quindi esclusi dall'accesso ai documenti. Il consiglio provinciale di Bolzano ha invece approvato un Regolamento interno che prevede l'esclusione dei consiglieri provinciali che contemporaneamente coprono anche la carica di consigliere regionale da questo status di cui godono i consiglieri comunali e provinciali a livello nazionale. Essi possono accedere unicamente agli atti non coperti dal segreto d'ufficio, non riservati etc... E questo contrasta con la legge, sebbene sia contenuto nel richiamato Regolamento. Sono quindi dell'avviso che questa precisazione debba anche essere fatta nella presente legge.)

PRÄSIDENT: Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stimmen wir jetzt ab. Entschuldigung die Replik des Präsidenten. Ich gebe dem Präsidenten Andreolli zur Replik das Wort.

PRESIDENTE: Se nessun altro oratore intende intervenire, possiamo alla votazione. Debbo scusarmi, mi ero dimenticato della replica del Presidente. Concedo quindi la parola al Presidente Andreolli per la replica.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Ho ascoltato attentamente tutti gli interventi e sono ben sette i colleghi che sono intervenuti, ma al di là dei riferimenti puntuali del collega Benedikter per gli artt. 23 e 24 che finalmente oggi ho capito, perché ieri non si riusciva a capire il senso della proposta, riprenderò questi articoli nella discussione articolata. In tema di discussione generale invece si è registrata la stessa sensazione che la Giunta ed il Presidente ha di fronte a questa legge, di grande aspettativa e speranza, ma anche di viva preoccupazione.

Siamo consapevoli tutti che non possiamo aspettare miracoli da una norma giuridica, qui si tratta di riformare un costume nei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini ed è necessario che venga introdotta una norma giuridica che sancisca i principi, ma dai principi alla traduzione nella pratica il discorso è molto più complesso e difficile, perché indubbiamente la mentalità dei dipendenti della pubblica amministrazione non è ispirata a questi principi.

Quindi sarà necessario da parte delle Giunte, dei Governi, dei sindaci intervenire costantemente per spingere, pungolare ed aiutare. La Regione si è già fatta carico di organizzare dei corsi per i propri dipendenti, per essere educati e valorizzati a capire lo spirito che anima la legge, perché non vi è dubbio che la legge statale, quella regionale e quelle provinciali, così come sono articolate sono molto imprecise e paradossalmente la minuziosità della legge finisce con l'ucciderne lo spirito se non è correttamente applicata.

Certo, sussistono preoccupazioni da parte delle amministrazioni comunali, che da noi sono state abbondantemente interpellate, abbiamo impiegato un anno e mezzo in Giunta non tanto per scrivere materialmente un testo, quanto per consultarci con le amministrazioni comunali, che sono uno dei soggetti fondamentali interessati a questo, per cercare di capire, di confortarci, di mediare ed abbiamo avvertito, più che con la 142, viva la preoccupazione delle amministrazioni comunali, di vedersi calato sulla testa una serie di norme tali per cui il confronto con il cittadino potrebbe diventare sempre più conflittuale.

Allora ha ragione il cons. Tribus quando dice che la tecnologia può aiutarci in questi processi, la norma è astratta e non esclude l'introduzione di tutte le metodiche moderne dei computers per facilitare questo accesso, la documentazione anche sotto gli aspetti materiali.

Credo però che non avevamo molte alternative a riguardo della stesura del testo, che del resto è stato modificato in Giunta, ho già dichiarato al cons. Craffonara che molti dei suoi emendamenti abbiamo in animo di accoglierli, perché contengono cose giuste, altre opinabili e altre da respingere. Quindi non intendiamo fossilizzarci su una proposta, si tratta però di mettere a frutto l'esperienza maturata anche presso le altre amministrazioni statali, che hanno incominciato con i decreti statali a prendere come riferimento l'esperienza maturata nella Provincia autonoma di Trento, dove la legge è già in vigore e non per niente ci siamo confrontati anche per iscritto con le due amministrazioni provinciali, affinché non ci siano norme eccessivamente distanti o disomogenee fra quelle provinciali e quella regionale, sapendo che poi in realtà le amministrazioni comunali più che con la Regione hanno raccordi con le rispettive Province.

Quindi siamo consapevoli dei limiti, ma anche dell'importanza di questo procedimento, è un atto fondamentale che questa Regione deve compiere entro la fine di questa legislatura e poi dobbiamo con molto pragmatismo essere consapevoli che le norme vanno sperimentate,

pronti a modificarle e correggerle in base alle sperimentazioni. Non esistono norme astratte valide per tutte le teste o per tutte le condizioni, quindi vanno sperimentate, ma soprattutto credo che vadano aiutate le pubbliche amministrazioni comunali e la Regione deve farsi carico per sé, per educare una nuova classe burocratica capace di capirne lo spirito, di confrontarsi con dignità nei confronti dei cittadini, far valere anche i propri diritti, perché non è pensabile che i cittadini usino questo strumento per andare all'assalto della pubblica amministrazione.

Ieri il cons. Tribus diceva giustamente che non possiamo dire che partiamo dall'anno zero, questo spirito autoflagellatorio e dire che la pubblica amministrazione è tutto male non corrisponde alla verità, però aiutare i dipendenti regionali e comunali a capire nello spirito questa norma, perché si instauri un rapporto di fiducia tra i cittadini e la pubblica amministrazione, fra la burocrazia oltre che gli eletti, credo che possa venire da questa legge, quindi è di estrema importanza il significato politico che essa ha e non deve sfuggire a nessuno.

Ringrazio coloro che sono intervenuti e mi auguro che il dibattito si possa concludere rapidamente, ma con grande profitto, con gli emendamenti che si ritiene opportuno apportare, perché la legge esca con la convinzione più larga possibile. Grazie.

PRÄSIDENT: So damit schließen wir die Generaldebatte ab und wir stimmen jetzt ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer mit dem Übergang zur Sachdebatte einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 10 Enthaltungen ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.

PRESIDENTE: Dichiaro quindi chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con 10 astensioni ed il resto dei voti favorevoli, il passaggio alla discussione articolata è approvato.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum

Art. 1

(Anwendungsbereich des Gesetzes und Ziele der Verwaltungstätigkeit)

1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden auf die Verwaltungstätigkeit der Region, der halbregionalen Körperschaften und der öffentlichen Körperschaften angewandt, soweit die Region zuständig ist, Ordnungsbestimmungen gemäß Artikel 4, Ziffer 1, 2 und 8, Artikel 5, Ziffer 1 und 2 und Artikel 6 des Sonderautonomiestatutes zu erlassen.
2. Die Ausdrücke "Verwaltung" und "Verwaltungstätigkeit" in diesem Gesetz beziehen sich auf die obgenannten Körperschaften und auf deren Verwaltungstätigkeit.
3. Die Verwaltungstätigkeit verfolgt die im Gesetz festgelegten Ziele und richtet sich nach Maßstäben der Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Offenkundigkeit nach den in diesem Gesetz und in den anderen Bestimmungen über einzelne Verfahren vorgesehenen Modalitäten.

PRESIDENTE: Passiamo quindi all'art. 1.

Art. 1

(Ambito di applicazione della legge e finalità dell'attività amministrativa)

1. Le norme della presente legge si applicano all'attività amministrativa della Regione, degli enti pararegionali e degli enti pubblici per i quali la Regione è competente a dettare norme di ordinamento ai sensi dell'articolo 4, numeri 1, 2 e 8, articolo 5, numeri 1 e 2 e articolo 6 dello Statuto di autonomia.

2. Nell'ambito della presente legge le espressioni "amministrazione" e "attività amministrativa" si riferiscono agli enti sopraindicati e alla loro attività amministrativa.

3. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

3 bis. Gli atti hanno forma scritta, salvo che la legge o la natura dell'atto non richiedano una forma diversa.

PRÄSIDENT: Im deutschen Text habe ich den ursprünglichen Text gelesen, also muß ich noch 3 bis dazulesen:

"3 bis. Die Akte sind schriftlich abzufassen, es sei denn, daß auf Grund des Gesetzes oder der Art der Akte eine andere Form erforderlich ist."

Dazu liegen jetzt Abänderungsanträge vor, und zwar der erste wurde vom Abg. Italo Craffonara eingebracht. Bei Absatz 1 werden nach den Worten "auf die Verwaltungstätigkeit" folgende Worte eingefügt: ", die in die Zuständigkeit der Region, ...fällt".

Möchten Sie das Wort zu Erläuterung Abg. Craffonara?

PRESIDENTE: Ho dato lettura del testo della Giunta, tralasciando il comma 3 bis, predisposto dalla Commissione il quale recita: "Gli atti hanno forma scritta, salvo che la legge o la natura dell'atto non richiedano una forma diversa."

All'art. 1 sono stati presentati alcuni emendamenti di cui il primo a firma del cons. Craffonara. Al comma 1 dopo le parole "attività amministrativa" sono aggiunte le parole "di competenza".

Cons. Craffonara intende illustrare l'emendamento?

CRAFFONARA: Telegraficamente, per dire che mi pareva che questa precisazione rendesse più comprensibile il contenuto, si commenta da solo l'emendamento.

PRÄSIDENT: Danke. Herr Präsident des Ausschusses, bitte.

PRESIDENTE: Grazie. Prego, signor Presidente della Giunta, a Lei la parola.

ANDREOLLI: Si tratta di emendamenti opinabili, dico subito che potrebbero essere accolti, però al fine di non caricare eccessivamente il testo, propongo al collega Craffonara di lasciare la stesura originaria del comma 1, perché è più semplice. Accogliamo invece l'emendamento al comma 2, che pur non essendo necessario, può essere utile.

Quindi, riassumendo, non accogliamo il primo, per ragioni di praticità e semplicità, mentre sull'emendamento proposto al secondo comma diciamo subito di sì.

PRÄSIDENT: Keine weiteren Wortmeldungen? Dann stimmen wir ab über den... Bitte. Zurückgezogen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Abänderungsantrag, der ebenfalls vom Abg. Craffonara eingebracht worden ist.

Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 eingefügt:

"Die Körperschaften nach Artikel 1, die die Region nicht betreffen, sorgen je nach der Zuständigkeit der jeweiligen Organe und Einheiten für die Einhaltung der in diesem Gesetz vorgesehenen Bestimmungen, wie diese Zuständigkeit in den entsprechenden Verordnungen festgelegt ist".

PRESIDENTE: Se nessun altro intende intervenire passiamo alla votazione. L'emendamento viene ritirato, per cui pongo in discussione il prossimo emendamento, sempre a firma del cons. Craffonara.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 2:

"Gli enti di cui all'articolo 1 diversi dalla Regione curano gli adempimenti previsti dalla presente legge secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture quali fissato dagli ordinamenti che li concernono".

CRAFFONARA: E' collegato al secondo emendamento, quello successivo, che prevede la soppressione del comma 2, perché questi principi sono già contenuti nel primo.

Mi sembra abbastanza chiaro, evidentemente gli enti che non sono la Regione, perché non dobbiamo dimenticare che questa proposta di legge non riguarda soltanto la Regione, ma anche tutti gli enti che sono assimilati dalla Regione e per certi versi dipendono dalla Regione sotto il profilo normativo, in particolare i Comuni, quindi è evidente che non si possono applicare gli ordinamenti della Regione agli altri enti, quindi secondo i vari ordinamenti a seconda degli enti di cui si tratta.

Questa è una precisazione.

PRÄSIDENT: Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich bin der Ansicht, daß dieser Vorschlag des Abg. Craffonara gut geht, möchte aber ein technisches Problem aufzeigen, nämlich er benützt jetzt das Wort "organi". Im italienischen Text des Änderungsantrages steht "organi e strutture" und dann im italienischen Text des Gesetzentwurfes ist immer wieder die Rede von "strutture organizzative". Das Staatsgesetz hingegen spricht von "unità organizzative" und die deutsche Übersetzung ihrerseits übersetzt "Einheiten" und dies sowohl im Regionalgesetzentwurf als auch im Landesgesetzentwurf. Ich bin der Ansicht "Verwaltungseinheiten" hat für deutsche Begriffe mehr Sinn als "Struktur". Bei Strukturen denkt man an das Bauwerk, an die Hauptstruktur usw. Ich wäre der Ansicht, daß man doch auch im italienischen Text das Wort behält, das das Staatsgesetz enthält, nämlich "unità organizzative" und nicht "strutture organizzative", so wie im deutschen Text, sowohl im Landesgesetz auch hier im Regionalgesetzentwurf, eben auch immer die Rede ist von Verwaltungseinheiten. Verwaltungseinheiten ist mehr ein Begriff, der uns geläufig ist als Struktur. Ich verstehe nicht, wer dieses Wort Strukturen erfunden hat. Im Staatsgesetz steht es nicht. Ich wäre auch einverstanden, daß man eben den zweiten Absatz des Regionalgesetzentwurfes, daß man den streicht ganz im Sinne dessen, was der Präsident gesagt, um zu vereinfachen, also so daß kein Absatz mehr geschaffen wird, sondern der zweite Absatz ersetzt wird, durch den, den Abg. Craffonara vorgeschlagen hat und der jetzt zur Debatte steht. Aber wie gesagt, statt "strutture" "unità" sagen, so wie im deutschen Text immer die Rede ist von "Einheiten".

(Ritengo che la proposta del cons. Craffonara possa senz'altro essere accolta, ma contestualmente desidero richiamare la Vostra attenzione su un problema tecnico, ovvero sul fatto che il collega Craffonara usa il termine "organi". Nel testo italiano dell'emendamento figurano i termini "organi e strutture" mentre nel testo italiano del disegno di legge si parla continuamente di "strutture organizzative". La legge statale dal canto suo parla di "unità organizzative" che nella versione

tedesca, sia in quella del disegno di legge regionale che provinciale, è tradotto con la parola "Einheiten". Ritengo che il termine tedesco "Verwaltungseinheiten" sia più appropriato rispetto al termine "Struktur", avendo quest'ultimo più la connotazione di edificio, o di struttura principale etc. Ritengo che anche nel testo italiano debba essere recepito il termine che è usato nella legge statale, ovvero "unità organizzative" e non "strutture organizzative" dato che nel testo tedesco, sia nella legge provinciale che nella presente legge regionale, si usa il termine "unità organizzative". Tale termine è più appropriato rispetto al termine "strutture organizzative". Non mi è chiaro chi abbia coniato questa parola "strutture", visto che non è contenuta nella legge statale. Inoltre sono favorevole alla soppressione del comma 2 del disegno di legge predisposto dalla Giunta, proprio per le motivazioni che ha adottato il Presidente, ovvero per motivi di semplificazione. Ritengo quindi che non debba essere aggiunto un altro comma, ma che il comma 2 venga sostituito dalla proposta del cons. Craffonara su cui siamo ora chiamati ad esprimerci. Ma inviterei a sostituire il termine "strutture" con "unità" visto che anche il testo tedesco parla sempre di "Einheiten".)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter. Keine anderen Wortmeldungen von seiten der Abgeordneten.
Der Präsident des Ausschusses, bitte.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter. Non mi pare che dalle fila dei consiglieri qualcun altro intenda intervenire.

Concedo la parola al Presidente della Giunta. Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Si tratta di problemi di traduzione, per cui non mi pronuncio, perché è una questione delicata.

La posizione della Giunta in merito agli emendamenti l'ho espressa prima. Ha ragione il cons. Benedikter quando dice che la legge statale parla sempre di unità, anche se è un termine talmente generico, però nella tradizione legislativa regionale, anche recente alla 142, viene usato il termine strutture, per cui, anche per una questione di maggior comprensione ritengo più opportuno mantenere strutture, onde non creare confusione alle amministrazioni comunali interessate.

Sul secondo comma non sono d'accordo, capisco che sarà forse ridondante il testo, però il secondo comma afferma: "Nell'ambito della presente legge le espressioni 'amministrazione' e 'attività amministrativa' si riferiscono agli enti sopraindicati e alla loro attività amministrativa." Il cancellare questo vuol dire riscrivere tutti i testi, perché non si capisce più il riferimento.

Allora vi prego, non sconvolgiamo tutta la norma per il gusto di eccessiva semplificazione, siccome la legge ormai è stata costruita in questo modo, sarà opinabile, se noi cambiamo questo secondo comma bisogna incominciare a reimpostare tutto un discorso molto complesso, il che vuol dire rimandare in Commissione, ricominciare da capo e non la finiamo più.

Quindi per queste ragioni prego il proponente di mantenere il secondo comma. Qui stiamo ragionando non nel merito di grossi problemi, è opportuno che ci confrontiamo anche su questo, ma vediamo di non rompere equilibri, quando ormai nel merito siamo d'accordo.

PRÄSIDENT: Danke schön.

Wir stimmen jetzt ab über den Abänderungsantrag von Abg. Craffonara.

PRESIDENTE: Grazie.

Pongo quindi in votazione l'emendamento del cons. Craffonara.

CRAFFONARA: Colgo l'invito del Presidente e ritiro l'emendamento al comma 2, così semplifichiamo la questione.

L'emendamento relativo alla soppressione del comma 2 è ritirato, resta in piedi il primo emendamento.

Presidente, volevo dare atto al collega Benedikter della sua estrema attenzione e sensibilità, anche per quanto riguarda la dizione letterale, che deve essere contenuta nella legge, può darsi che in tedesco la dizione "unità" sia più giusta che in italiano la parola "strutture", però capisco quello che il Presidente della Giunta dice e cioè che bisogna conservare una uniformità di linguaggio, in modo che ci si possa capire, quindi credo sia un'argomentazione giusta.

PRÄSIDENT: Wer mit dem Abänderungsantrag einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Bitte zählen. Wir stellen die Beschlußfähigkeit fest.

Entschuldigung Herr Abgeordneter, wenn Herr Craffonara reden will, kann ich ihm nicht das Wort nehmen.

Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Bei drei Stimmenthaltungen ist der Abänderungsantrag von Abg. Craffonara genehmigt.

Der nächste Antrag ist zurückgezogen.

Dann kommen wir zum nächsten Abänderungsantrag: "al comma 3 bis le parole 'hanno forma scritta' sono sostituite dalle parole 'devono essere redatti per iscritto'"

Der deutsche Text bleibt unverändert.

Hier geht es um eine sprachliche Korrektur ohne große Erläuterungen. Danke schön.

Wer mit dieser sprachlichen Korrektur einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. Prego contare. Dobbiamo verificare il numero legale.

Mi scusi consigliere, qualora il cons. Craffonara desideri esporre la sua posizione non posso togliergli la parola.

Chi è contrario? Astenuti? Con 3 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'emendamento del cons. Craffonara è approvato.

Il prossimo emendamento è stato ritirato, per cui do lettura di quello successivo: "al comma 3 bis le parole 'hanno forma scritta' sono sostituite dalle parole 'devono essere redatti per iscritto'"

Il testo tedesco rimane invariato.

Si tratta nella fattispecie di una correzione linguistica, perciò ritengo che l'emendamento non debba essere illustrato. Grazie.

Chi è favorevole a questa correzione linguistica è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir ab über den gesamten Artikel 1. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Drei.

Bei drei Enthaltungen ist der Artikel genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo ora in votazione l'art. 1 nel suo complesso. Chi è favorevole all'art. 1 è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? 3 astensioni.

Con 3 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'art. 1 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum

Art. 2
(Anwendung der Ermessensfreiheit bei einem Verfahren)

1. Die Verwaltung kann keine Ermittlungen durchführen, wenn diese nicht vom Gesetz vorgesehen sind, es sei denn bei außerordentlichen und begründeten Erfordernissen, welche aus den Ergebnissen der Ermittlungen hervorgehen.
2. In den Verfahren auf Initiative einer Partei kann die Verwaltung Ermittlungen durchführen, die nicht im Gesetz vorgesehen sind, sofern die Zustimmung des Antragstellers vorliegt.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 2

Art. 2
(Esercizio della discrezionalità procedimentale)

1. L'amministrazione non può procedere ad attività istruttorie che non siano previste dalla legge, se non per straordinarie e motivate esigenze, che emergano dalle risultanze dell'istruttoria.
2. Nei procedimenti ad iniziativa di parte l'amministrazione può procedere ad attività istruttorie che non siano previste dalla legge, qualora vi sia il consenso dell'istante.

PRÄSIDENT: Danke schön. Abänderungsanträge sehe ich hier von Abg. Craffonara. Ich verlese den ersten.

Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

"Das Verwaltungsverfahren kann nicht erschwert oder in bezug auf die vom Gesetz oder durch Verordnung vorgesehenen Fristen hinausgezögert werden, es sei denn bei außerordentlichen und begründeten Erfordernissen, welche aufgrund der Abwicklung der Ermittlungen notwendig erscheinen. Dieselben müssen überprüft und den betroffenen Personen vom Verantwortlichen der zuständigen Organisationseinheit mitgeteilt werden".

Hier gibt es einen weiteren Abänderungsantrag, der diesen Abänderungsantrag abändern möchte, und zwar von den Abg. Andreolli und Bauer; die Worte "durch eine Maßnahme des Leiters der in der Hauptsache zuständigen Organisationseinheit" werden durch die Worte "von seiten des für das Verfahren Verantwortlichen" ersetzt.

Der Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag hat Vorrang und somit gebe ich zuerst dem Präsidenten des Ausschusses das Wort und dann Ihnen, Herr Abg. Craffonara.

PRESIDENTE: Grazie. Sono stati presentati alcuni emendamenti, di cui il primo a firma del cons. Craffonara.

Il comma 1 è così sostituito:

"Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati con atto del dirigente della struttura organizzativa competente in via principale".

E' inoltre stato presentato un subemendamento a firma dei cons. Andreolli e Bauer: le parole "con atto del dirigente della struttura organizzativa competente in via principale" sono sostituite con le parole "da parte del responsabile del procedimento".

La discussione sul subemendamento ha la precedenza per cui concedo la parola al Presidente della Giunta e successivamente a Lei, cons. Craffonara.

ANDREOLLI: Si può accogliere l'emendamento del collega Craffonara e chiedo a lui di accettare la sostituzione delle sue ultime parole con quelle da noi proposte, per semplificare.

Mentre non siamo d'accordo, perché non ne capiamo il motivo, di sopprimere il secondo comma, che a nostro avviso è un'inutile precisazione.

PRÄSIDENT: Jetzt hat Abg. Craffonara das Wort. Bitte schön, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Concedo ora la parola al cons. Craffonara. Prego consigliere, ne ha facoltà.

CRAFFONARA: Per quanto riguarda il primo comma accetto l'emendamento all'emendamento del Presidente, mi pareva che il testo fosse più vicino a quella della 241, invece vorrei che mi spiegasse il Presidente della Giunta circa l'utilità di mantenere il comma 2, che nell'emendamento successivo io ne chiedo la soppressione, perché effettivamente mi sembra che sia un'inutile complicazione, modifichi svilisca quello che è il contenuto del primo comma, se lei lo legge bene è un ingarbugliare, cosa vuol dire "qualora vi sia il consenso dell'istante"?

Infatti il contenuto del secondo comma non l'ho trovato da nessuna parte, né nella 241, né nella legge provinciale, se lei lo legge bene è nell'interesse delle amministrazioni toglierlo.

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte. Ich glaube, wir können über diese beiden Abänderungsanträge gemeinsam reden.

Bitte schön Herr Benedikter.

PRESIDENTE: Dichiaro quindi aperta la discussione. Ritengo che questi due emendamenti possano essere discussi congiuntamente.

Prego cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ich wollte sagen, daß der Präsident den Abänderungsvorschlag des Abg. Craffonara bereits angenommen und damit zugegeben hat, daß eben dieser erste Absatz des Artikels 2 ein Widerspruch ist: "L'amministrazione non può procedere ad attività istruttorie che non siano previste dalla legge, se non per straordinarie e motivate esigenze, che emergano dalle risultanze dell'istruttoria." Man wird auf jeden Fall dieses Ermittlungsverfahren einleiten und wenn dann aufgrund desselben Erfordernisse auftauchen, wird man diese Ermittlungen machen, die dann gerechtfertigt sind. Es wird also abgeändert, denn das war ein glatter Widerspruch, hätte keinen Sinn gehabt. Es wird abgeändert, so wie es Abg. Craffonara eben vorgeschlagen hat und das geht sicher gut.

Der zweite Absatz ist eine Präzisierung, nämlich daß dann, wenn dann das Verfahren auf private Initiative zurückgeht, das Ermittlungsverfahren nur zulässig ist, wenn der Betreffende, der die Initiative ergriffen hat, einverstanden ist. Das ist im Vergleich zum ersten Absatz, auch so wie er jetzt besser formuliert worden ist, eine Einschränkung. Im ersten Absatz heißt es: "Das Verwaltungsverfahren kann nicht erschwert oder in bezug auf die vom Gesetz oder durch Verordnung vorgesehenen Fristen hinausgezögert werden, es sei denn bei außerordentlichen und begründeten Erfordernissen, welche aufgrund der Abwicklung der Ermittlungen notwendig erscheinen." Das ist also ein Grundsatz. Diese Ermittlungen werden auf jeden Fall gemacht, können gemacht werden, sie müssen jedoch aufgrund der Abwicklung der Ermittlungen notwendig erscheinen. Aber wenn das ganze Verfahren auf Privatinitiative zurückgeht, dürfen sie nur gemacht werden, wenn der Private einverstanden ist. Das ist sicher eine Vereinfachung, aber es bedeutet - das meiste geht auf Privatinitiative zurück - , daß praktische diese Ermittlungen - istruttoria - eben nur mit Einverständnis des Privaten gemacht werden dürfen. Der erste Absatz klingt absolut als Grundsatz, wird dann aber gleich wesentlich eingeschränkt. Man muß sich dieser Tragweite bewußt sein.

(Desidero rilevare che il Presidente ha accolto l'emendamento presentato dal cons. Craffonara e quindi ammesso che le disposizioni previste al primo comma dell'art. 2 sono contraddittorie, ovvero che "l'amministrazione non può procedere ad attività istruttorie che non siano previste dalla legge, se non per straordinarie e motivate esigenze, che emergano dalle risultanze dell'istruttoria." L'istruttoria verrà quindi avviata ad ogni modo e qualora vi siano delle esigenze si procederà a svolgere l'attività istruttoria che in tal caso è giustificata. Il comma 1 è quindi modificato in quanto rappresentava una vera e propria contraddizione. Sarà modificato secondo quanto proposto dal cons. Craffonara e ritengo che ciò sia corretto.

Il secondo comma dell'art. 2 contiene una precisazione, ovvero che nel caso in cui il procedimento si basi su un'iniziativa privata, l'istruttoria è ammessa soltanto qualora vi sia il consenso dell'istante. E' questo rappresenta una limitazione rispetto al comma 1 modificato dall'emendamento Craffonara. Il comma 1 recita: "Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria." E questo è quindi un principio. Le istruttorie vengono svolte comunque ed è lecito farle quando risultano necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria. Ma qualora il procedimento sia ad iniziativa di parte, l'istruttoria può essere svolta soltanto qualora vi sia il consenso dell'istante. Questo rappresenta senz'altro una semplificazione, ma, dato che la maggior parte dei procedimenti avviene su iniziativa privata, significa, che l'istruttoria può essere effettuata unicamente qualora vi sia il consenso dell'istante. Il 1 comma stabilisce un principio che in seguito viene sostanzialmente limitato. Ritengo che ci si debba essere consapevoli della portata di questa disposizione.)

PRÄSIDENT: Moment, wenn es nicht unbedingt zur Klärung notwendig ist, dann würde ich Herrn Präsident Andreolli zum Schluß das Wort geben. Einverstanden.

Dann würde ich jetzt das Wort Abg. Kaserer geben.

PRESIDENTE: Un attimo per favore. Signor Presidente, qualora il Suo intervento non sia indispensabile a chiarire questi aspetti, propongo di concederLe la parola per ultimo. E' d'accordo con questa procedura?

In tal caso concedo ora la parola al cons. Kaserer.

KASERER: Im deutschen Text - ich habe die Abänderungen von Abg. Craffonara nicht, aber wenn ich den alten Text hernehme - heißt es: "In den Verfahren auf Initiative einer Partei kann die Verwaltung Ermittlungen durchführen...", während es im italienischen Text heißt: "Nei procedimenti ad iniziativa di parte l'amministrazione può procedere..." Für mich ist "parte" nicht unbedingt Partei und damit Mißverständnissen entgegengewirkt wird, müßte man hier den Text meines Erachtens ändern.

(Mi riferisco al testo tedesco, e sostanzialmente a quello originario in quanto non mi sono stati distribuiti gli emendamenti del cons. Craffonara. Esso recita testualmente: "In den Verfahren auf Initiative einer Partei kann die Verwaltung Ermittlungen durchführen...", ed in italiano: "Nei procedimenti ad iniziativa di parte l'amministrazione può procedere..." Ritengo che il termine "parte" non significhi necessariamente "Partei", come è invece stato tradotto. Perciò propongo di modificare il testo onde prevenire eventuali malintesi.)

PRÄSIDENT: Ich gebe das Wort Abg. Taverna.

PRESIDENTE: Concedo ora la parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, avrò occasione di intervenire eventualmente sull'articolo nel suo complesso, d'altro canto gli emendamenti presentati dal collega Craffonara, sia al primo che al secondo comma, mi pare siano condivisibili, non soltanto per questioni attinenti ad una coerenza con il linguaggio giuridico della legge 241, ma soprattutto per fondate motivazioni, che risiedono nella approvazione di una norma, che consenta in modo netto e trasparente quello che la norma medesima intende realizzare.

Basta per un attimo soffermare l'attenzione al comma 1 dell'art. 2 e rileggerlo con calma, per capire come questo primo comma non riesca a far comprendere fino in fondo le ragioni della propria esistenza.

Infatti il primo comma recita: "L'amministrazione non può procedere ad attività istruttorie che non siano previste dalla legge, se non per straordinarie e motivate esigenze, che emergano dalle risultanze dell'istruttoria." Collega Craffonara lei ha perfettamente ragione a sostenere la necessità di un cambiamento radicale del primo comma, perché ci troviamo in una contraddizione palese, come è possibile dire che l'amministrazione non può procedere verso un'attività istruttoria che non sia prevista dalla legge, quindi preventivamente l'amministrazione è nella condizione di dover bloccarsi nell'istruire questa attività, se non espressamente prevista dalla legge, ma successivamente si viene ad affermare anche un'altra considerazione, se non per via straordinaria e motivata da esigenze, che eventualmente dovessero emergere dalle risultanze dell'istruttoria.

Mi pare sia un po' ingarbugliato questo modo di ragionare e mi pare sia sostanzialmente ingarbugliata la norma, prima si viene ad affermare: L'amministrazione deve procedere in via esclusiva secondo quanto disposto dalla legge, se non per esigenze straordinarie qualora dovessero emergere nell'ambito dell'istruttoria di cui noi abbiamo dato inizio.

Tant'è che la norma che è corrispondente, quella della 241, prevista al secondo comma dell'art. 1, laddove si vengono a definire i principi relativi all'ispirazione della legge medesima, si viene ad affermare, leggo testualmente, comma 2°: La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Mi pare a questo proposito che non ci sia ombra di dubbio che la dizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge 241, per la sua ovvia generalità e per la sua altrettanto motivata genericità, sia meglio disposta, in termini poi di pratica realizzazione del principio, perché è evidente che non possiamo legare troppo la pubblica amministrazione, se non questo legame non sia espressamente determinato da quel principio cui prima facevo riferimento e non attraverso un vincolo che a me pare essere molto distorto per quanto riguarda il suo significato letterale e quindi generando confusione, vincolo imposto dal primo comma dell'art. 2 del disegno di legge n. 88, che a mio modesto parere mantiene in essere ragioni di confusione, difficilmente sormontabili e comunque anche elementi contraddittori che sono impliciti nella lettura e nella sequenza logica della costruzione del primo comma - sempre del citato art. 2 - costruzione che appare alquanto faragginosa per quanto riguarda il significato che intende realizzare.

Quindi la contraddizione è evidente, si tratta quindi di costruire un disposto normativo, che sia più aderente alla enunciazione del principio, senza con questo andare incontro alla costruzione che il principio viene negato, attraverso una dizione che definire alquanto infelice è troppo poco.

PRÄSIDENT: Danke. Ich sehe keine weiteren Redner mehr.
Der Präsident des Ausschusses, bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun altro oratore che intenda intervenire.

Ha chiesto di poter intervenire il Presidente della Giunta. Prego Presidente, ne ha facoltà.

ANDREOLLI: Mi rendo conto che andiamo sempre più di fino nei ragionamenti. Ha ragione il collega Taverna quando dice: la semplicità della norma statale sarebbe l'aurea strada da percorrere; qui però ci siamo introdotti in una questione un pochino più sofisticata, perché in realtà la norma è semplice, ma quando le cose sono più complesse è giusto che anche questa complessità possa essere prevista e disciplinata nell'interesse della pubblica amministrazione e del cittadino.

Ho già dichiarato prima di condividere l'ipotesi del collega Craffonara, anche se mi rendo conto che dà all'amministrazione una certa discrezionalità, perché quando si dice: se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, qui c'è una discrezionalità, non vi è dubbio, però quando la complessità c'è è giusto disciplinarla e quindi, nonostante l'intervento del collega ultimo intervenuto, lascierei il testo come sostanzialmente concordato.

Sul secondo capoverso mi rendo conto che per l'amministrazione pubblica è meglio non ci sia, però anche qui la complessità delle cose ci inducono invece a sostenere che è opportuno che resti nell'interesse del cittadino, perché il primo comma disciplina il problema, laddove si parla di leggi o di regolamento, ed il secondo comma dice: nell'ipotesi in cui si possa ipotizzare istruttoria per atti che non sono previsti dalla legge, se non ce ne sono meglio, ma qualora ce ne fossero, perché lo lasciamo alla totale discrezionalità del dipendente pubblico o non chiediamo anche all'istante di dire che conviene che esaminiamo un po' nel merito le cose e quindi è una sottigliezza, ma che credo vada a vantaggio dei cittadini e vi confesso che preferisco lasciarla a completezza della norma, anche se è una novità rispetto a quella statale, una chance in più per il cittadino.

Siccome da ambo le parti o c'è un mutuo consenso o altrimenti c'è un veto da parte di una delle due e quindi la cosa non procede. Quindi la norma è complicata, ma credo sia utile per garantire al cittadino una chance in più.

Siccome l'amministrazione di fatto, quando non è disciplinata dalla legge, l'istruttoria di fatto la fa lo stesso, dicendo così obbliga l'amministrazione a dirlo al cittadino ed a chiederne il consenso, se quello non c'è allora vuol dire che non lo può fare neanche di fatto, quindi è meglio lasciare le cose come stanno.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt ab. Zunächst über den Abänderungsantrag des...
Bitte Abg. Taverna.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. Dapprima dobbiamo esprimerci sull'emendamento del...
Prego cons. Taverna.

TAVERNA: Sul Regolamento, Presidente. Mi pare sia uno strano modo di procedere quello che lei si ostina a voler adottare. La discussione degli emendamenti e le relative votazioni devono riferirsi agli emendamenti così come sono stati presentati, io sono intervenuto prima sull'emendamento modificativo al primo comma dell'art. 2, non sono per nulla intervenuto sull'emendamento abrogativo del secondo comma dell'art. 2.

Quindi non si può procedere, signor Presidente, se non è consentito all'aula di intervenire sugli emendamenti specificatamente presentati e sui quali esige una specifica discussione, non si possono discutere nel loro complesso gli emendamenti come fosse un mazzetto di fiori!

Quindi chiedo di poter intervenire sull'emendamento soppressivo al secondo comma dell'art. 2, perché non ho potuto farlo prima.

PRÄSIDENT: Abg. Taverna. Die Reihenfolge der Redner ist folgende: Zuerst erläutert der Einbringer den Abänderungsantrag, dann kann sich jeder zu Wort melden, dann repliziert der Ausschuß und wenn er es wünscht, auch der Einbringer. Aber wir haben jetzt zwei Abänderungsanträge. Auf den ersten ist bereits vom Einbringer repliziert worden und da kann ich nicht das Wort erteilen. Das ist der Abänderungsantrag vom Ausschuß und über den stimmen wir jetzt ab. Danach ist die Debatte noch möglich, und zwar zum so abgeänderten Abänderungsantrag Craffonara, dann kann Abg. Craffonara replizieren und dann stimmen wir über den Abänderungsantrag ab. Sie haben schon noch die Möglichkeit zu reden.

Jetzt stimmen wir über den Abänderungsantrag vom Ausschuß ab. Wir stimmen jetzt ab über den Abänderungsantrag: "sostituire le parole 'con atto del dirigente della struttura organizzativa competente in via principale' con le parole 'da parte del responsabile del procedimento'". Das habe ich schon verlesen. Darüber wird jetzt abgestimmt. Wer mit dem Abänderungsantrag des Ausschusses einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Nein-Stimmen ist der Abänderungsantrag des Ausschusses genehmigt.

PRESIDENTE: Cons. Taverna, l'ordine degli oratori iscritti a parlare è il seguente: Dapprima il presentatore illustra il suo emendamento. Dopo di che ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola, segue la replica del Presidente e qualora egli lo desideri, anche quella del presentatore. Siamo attualmente discutendo due emendamenti. Il presentatore ha già replicato sul primo emendamento e quindi non posso concederLe la parola in merito. Si tratta dell'emendamento della Giunta sul quale ora siamo chiamati ad esprimerci. Dopo la votazione è possibile intervenire sull'emendamento del cons. Craffonara così modificato. Successivamente il cons. Craffonara potrà chiedere la parola per la replica ed infine voteremo tale emendamento. Avrò quindi ancora modo di esporre la sua posizione.

Ora pongo in votazione il subemendamento della Giunta, tendente a "sostituire le parole 'con atto del dirigente della struttura organizzativa competente in via principale' con le parole 'da parte del responsabile del procedimento'". Avevo poc' anzi dato lettura di questo subemendamento che ora dobbiamo votare. Chi è favorevole al subemendamento della Giunta è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Chi si astiene?

Con 3 voti contrari ed il resto dei voti favorevoli il subemendamento della Giunta è approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt reden wir über den so geänderten Abänderungsantrag von Abg. Craffonara. Wer sich zu Wort melden will, möge das tun. Wenn Sie das Wort wünschen, Abg. Taverna. Jetzt kommt der geänderte Abänderungsantrag Craffonara.

Bitte schön, Abg. Taverna.

PRESIDENTE: Pongo quindi in discussione l'emendamento del cons. Craffonara così modificato. Qualcuno intende intervenire? Cons. Taverna, desidera intervenire sull'emendamento del cons. Craffonara così modificato?

Prego cons. Taverna, ne ha facoltà.

TAVERNA: Signor Presidente, adesso incominciamo a comprenderci un po' meglio, è una cosa importante, al rispetto formale della procedura ci tengo molto.

Quindi il richiamo che ho fatto, signor Presidente, consiste nel fatto che bisogna procedere attraverso la discussione eventualmente dei subemendamenti, degli emendamenti, successivamente terminata la discussione sull'emendamento si procede alla votazione dell'emendamento e poi si procede alla discussione degli ulteriori emendamenti. Questo mi pare sia legittimo chiedere,

anche perché mi pare del tutto giustificato poter discutere a peso su una serie di emendamenti, che magari non sono attinenti alla materia più direttamente legata all'oggetto della discussione.

Quindi, signor Presidente, la ringrazio per aver accolto il suggerimento di procedere con maggior ordine.

PRÄSIDENT: Wenn niemand mehr das Wort möchte... Ausschuß? auch nicht; der Einbringer auch nicht? dann stimmen wir... nein Abg. Kaserer, jetzt geht es nicht mehr. Bitte.

PRESIDENTE: Da momento che nessun altro oratore è iscritto a parlare... La Giunta intende intervenire? No. Il presentatore chiede la parola? Neanche. Passiamo quindi alla votazione... No cons. Kaserer, ora non Le posso più concedere la parola. Prego.

KASERER: Ich habe nur technische Probleme, weil es nämlich so ist, daß wenn ich den deutschen Text des Abänderungsantrages von Craffonara und des Abänderungsantrages des Ausschusses vergleiche, daß dann der Text einfach nicht zusammenstimmt. Die Übersetzung muß besser koordiniert werden. Die Übersetzungen müssen anhand des abgeänderten Textes erfolgen, denn ich möchte nicht, daß nachher bei der Veröffentlichung Dinge herauskommen, die dann nicht übereinstimmen. Ich würde den Artikel aussetzen, damit diese Koordinierung erfolgen kann, aber ich bitte mehr darauf zu achten, daß die deutsche Sprache eben auch zu ihrem Recht kommt.

(Desidero solamente richiamare l'attenzione dell'Aula su alcuni problemi tecnici. Confrontando il testo tedesco dell'emendamento del cons. Craffonara con quello del subemendamento della Giunta ho dovuto constatare delle incongruenze. La traduzione deve essere meglio coordinata. Le traduzioni devono essere effettuate sulla base del testo modificato, perché non vorrei che poi si pubblicassero delle disposizioni che non coincidono. Per ciò propongo di sospendere l'articolo acchè si possa rivedere il testo tedesco e contestualmente sollecito a dedicare più cura all'elaborazione dei testi tedeschi.)

PRÄSIDENT: Ja. Ich bitte das Übersetzungsamt, die Mitarbeiterinnen, das zu überprüfen und wir lassen den Abänderungsantrag zu Absatz 1 aus. Kommen zum Absatz 2. Da ist ein Abänderungsantrag von Abg. Craffonara. Der zweite Absatz ist aufgehoben.

Bitte schön, Abg. Craffonara.

PRESIDENTE: Pregherei le collaboratrici dell'ufficio traduzioni di rivedere la traduzione. Sospendiamo temporaneamente l'emendamento al comma 1. Pongo in discussione il comma 2 in merito al quale è stato presentato un emendamento a firma del cons. Craffonara che recita: "Il secondo comma è soppresso."

Prego cons. Craffonara, ne ha facoltà.

CRAFFONARA: Ho sentito le argomentazioni del Presidente, però da una lettura più attenta mi pare che comunque questa presenza, se noi consentiamo che questo comma 2 continua ad essere presente, mi pare che svisciva non il comma 1° precedente, perché non c'è più, è il comma 1 emendato, cioè fatto proprio.

Mi pare che ha ragione il cons. Benedikter quando dice che se teniamo conto del nuovo comma 1, allora ci accorgiamo che il comma 2 lo svisciva, o comunque crea una complicazione. Quindi mi permetto di mantenerlo.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir ab über den Abänderungsantrag Craffonara. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit ist dagegen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen ist der Abänderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Qualcun altro oratore è iscritto a parlare? Nessuno, per cui metto ai voti l'emendamento soppressivo del cons. Craffonara. Chi è favorevole alla soppressione del comma 2 è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? La maggioranza si è espressa contro. Astenuti?

Con 2 voti favorevoli, 3 astensioni ed il resto dei voti contrari l'emendamento soppressivo è respinto.

PRÄSIDENT: Ja, jetzt setzen wir den Artikel 2 aus, weil die Überprüfung des Absatzes 1 bzw. des Abänderungsantrages Craffonara erfolgt. Machen wir es mit Ruhe. Wir lassen den Artikel 2 aus. Die Abstimmung machen wir zum Schluß und kommen zum Artikel 3, den ich verlese.

Art. 3 (Abschluß des Verfahrens)

1. Falls die Verwaltung aufgrund eines Antrages einer beteiligten Partei gemäß Gesetz vorzugehen verpflichtet ist, bzw. von Amts wegen vorgehen muß, so schließt sie das Verfahren mit einer entsprechenden Maßnahme ab.
2. Sofern es nicht bereits durch Gesetz oder Verordnung festgelegt ist, sieht die Verwaltung die Frist für den Abschluß jeder Art von Verwaltungsverfahren vor, innerhalb der es abgeschlossen werden muß. Diese Frist läuft ab dem Tag der Aufnahme des Verfahrens von Amts wegen oder, wenn das Verfahren auf Initiative einer beteiligten Partei eingeleitet wurde, ab dem Datum des Eingangs des Gesuches.
3. Solange die Frist im Sinne von Abs. 2 nicht vorgesehen wird, ist sie auf 30 Tage festgelegt.
- 3 bis. Sollte der Gesuchsteller das Gesuch oder die beigebrachten Unterlagen vervollständigen oder ergänzen müssen, wird die Frist ab dem Zustelldatum der Mitteilung an die Betroffenen bis zum Datum des Empfanges der verlangten Unterlagen ausgesetzt, um die Erstellung des Aktes zu ermöglichen.
- 3 ter. Sollten Handlungen oder Maßnahmen ausnahmsweise erfolgt sein, die die Verfahrensabwicklung beeinflussen, wird die Frist von seiten des Amtsdirigenten der in der Hauptsache zuständigen Organisationseinheit mit begründeter Maßnahme aufgehoben. Dieser Umstand wird dem Betroffenen gleichzeitig mit der Aufforderung mitgeteilt, Gutachten oder ergänzende Unterlagen einzuholen. Die Frist läuft wieder mit dem Empfangsdatum der obgenannten Gutachten oder Unterlagen.
- 3 quater. Die Gesuche und Anträge, die an eine Amtsstelle derselben Verwaltung gerichtet werden, die aber nicht für deren Erhalt zuständig ist, oder die einer anderen Einheit als der zuständigen zugekommen sind, dürfen aus diesem Grund nicht für unzulässig erklärt werden und werden von Amts wegen der zuständigen Amtsstelle bzw. Einheit übermittelt.
4. Die im Sinne von Absatzes 2 von den Organen der Region festgelegten Fristen werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht; die anderen Verwaltungen haben die entsprechenden Fristen entsprechend kundzugeben.

PRESIDENTE: Sospendiamo per ora l'art. 2, per rendere possibile la verifica del comma 1 e più precisamente l'emendamento del cons. Craffonara. In tal modo avremo più tempo. L'art. 2 viene sospeso. Al termine effettueremo la votazione. Passiamo ora all'art. 3, di cui darò ora lettura:

Art. 3
(Conclusione del procedimento)

1. Quando, secondo la legge, da una istanza di parte derivi l'obbligo di procedere, ovvero quando sia obbligatoria l'iniziativa d'ufficio, l'amministrazione conclude il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. L'amministrazione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, qualora esso non sia già determinato da legge o regolamento. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda.

3. Sino a quando il termine non è determinato ai sensi del comma 2, esso si intende stabilito in trenta giorni.

3 bis. Ove l'istante debba regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione prodotta per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso dalla data di invio della comunicazione agli interessati fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

3 ter. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il termine può essere sospeso con provvedimento motivato dal dirigente della struttura organizzativa competente in via principale. Tale circostanza è comunicata all'interessato contestualmente alla richiesta di acquisizione di pareri o di documenti integrativi. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti.

3 quater. Le domande e le istanze rivolte ad organo della stessa amministrazione diverso da quello competente o pervenute a struttura diversa da quella competente a riceverle non possono essere dichiarate inammissibili per tale motivo e sono trasmesse d'ufficio all'organo o alla struttura rispettivamente competente.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 dagli organi della Regione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione; le altre amministrazioni curano che alle corrispondenti determinazioni sia data adeguata forma di pubblicità.

PRÄSIDENT: Zum Artikel 3 sind auch Abänderungsanträge eingebracht worden, und zwar der Reihe nach folgende:

Zunächst zum Absatz 1 von Abg. Craffonara.

Der Absatz wird wie folgt ersetzt:

"Falls das Verfahren gezwungenermaßen aus einem Antrag folgt, bzw. von Amts wegen eingeleitet werden muß, ist die Verwaltung dazu verpflichtet, das Verfahren mit einer entsprechenden Maßnahme abzuschließen".

PRESIDENTE: All'art. 3 sono stati presentati alcuni emendamenti, e più precisamente i seguenti (seguendo l'ordine cronologico):

Al comma 1 l'emendamento del cons. Craffonara:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Consigliere, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

CRAFFONARA: Per una migliore comprensione ho modificato le prime due righe, perché mi sembravano un po' complicate, ma soprattutto mi è sembrato di porre l'accento sulla sesta riga "l'amministrazione conclude il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso", io avrei mutuato un' espressione più precisa: "ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso", cioè va nella direzione di questo essere da parte del cittadino - ripeto - è una questione letterale.

PRÄSIDENT: Der nächste Redner ist Abg. Benedikter. Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Il prossimo relatore iscritto è il cons. Benedikter. Prego, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ich habe mich an sich zum Artikel als solchem gemeldet, ich weiß nicht..., aber besser ist es, wenn es jetzt gesagt wird. Ich beziehe mich auf Absatz 3 ter, wie ihn die Kommission vorschlägt. Wir haben uns vorher mit dem Präsidenten Andreolli auseinandergesetzt, weil ich gesagt habe, daß man nicht "Struktur" sagen soll. Er hat gesagt: "Nein, das ist schon in der Vergangenheit so gewesen und es soll dabei bleiben." Gut so, bitte. Es bleibt bei "Struktur". Aber hier taucht auf einmal im Text der Kommission nicht das Wort "Verwaltungsstruktur" auf, sondern "struttura organizzativa". Also wenigstens sollte man das Wort "Struktur" einheitlich benützen, und zwar immer dort, wo man "struttura organizzativa" sagt. Man sollte also nicht einmal "struttura amministrativa" und dann wieder "struttura organizzativa" sagen, denn dann kennt sich überhaupt niemand mehr aus. Wenigstens einen einheitlichen Wortgebrauch sollte man verwenden und immer Verwaltungsstruktur sagen und nicht einmal Verwaltungsstruktur und dann wieder Organisationsstruktur, denn dann muß ich davon ausgehen, daß es zwei verschiedene Dinge sind, obwohl dasselbe gemeint ist.

(Veramente mi ero iscritto a parlare sull'articolo, e quindi non so se... Ma forse è meglio che parli ora. Mi riferisco al comma 3 ter, così com'è stato proposto dalla Commissione. Prima mi sono consultato con il Presidente Andreolli, in quanto io affermavo che non si può dire "struttura". Egli poi ha detto: "anche in passato è stato utilizzato questo termine e quindi è meglio lasciare ciò che ormai è consolidato." Prego. Allora rimane la parola "struttura". Ma improvvisamente qui nel testo della Commissione viene utilizzata la parola "struttura organizzativa". A mio avviso bisognerebbe utilizzare la parola "struttura" in modo omogeneo, inserendo in tutto il testo il termine "struttura organizzativa". Non è ammissibile usare una volta "struttura amministrativa" e poi "struttura organizzativa". Sarebbe opportuno utilizzare in tutto il testo la parola "struttura amministrativa", in quanto se si parla prima di "struttura organizzativa" e poi di "struttura amministrativa", si può indurre il lettore a pensare che siano due concetti diversi.)

PRÄSIDENT: Ich gebe das Wort Abg. Taverna. Es sei denn, der Präsident des Ausschusses möchte inzwischen klärend etwas sagen. Sonst gehe ich der Reihenfolge nach vor.

Bitte schön, Abg. Taverna.

PRESIDENTE: Do ora la parola al cons. Taverna. A meno che il Presidente della Giunta non intenda prendere la parola. Altrimenti procediamo secondo l'ordine di prenotazione.

Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, la voglio richiamare ancora una volta sulla necessità di seguire la procedura secondo i termini previsti. Non si può parlare di un emendamento al primo comma e poi consentire che la discussione si svolga sul comma 3/ter.

Signor Presidente, bisogna concludere le discussioni generali sugli emendamenti e procedere alla votazione e successivamente proseguire con questo criterio, altrimenti non comprendo più nulla!

Siccome voglio comprendere e partecipare alle decisioni, o mi si consente di comprendere, altrimenti mi arrabbio!

Allora la invito, signor Presidente a voler far sì che la procedura venga rispettata nella chiarezza del metodo, perché altrimenti non comprendiamo più nulla.

PRÄSIDENT: Abg. Taverna, natürlich reden wir über den Absatz 1 und ich habe zum Absatz 1 und zum Abänderungsantrag dazu... bitte, Kollege Taverna, lassen Sie mich ausreden. Natürlich reden wir zum Abänderungsantrag zum Absatz 1 und wenn dann ein Kollege das Wort ergreift und sein Gespräch ein bißchen ausweitet, dann habe nicht ich den Fehler gemacht, sondern wenn schon dieser Kollege. Aber es war wirklich nicht ein Ausflug in irgendeinen anderen Paragraphen, sondern es war ein Hinweis auf den Absatz, der immer im gleichen Paragraph ist. Ich habe es nicht für notwendig erachtet, ihn deswegen zu unterbrechen.

Jedenfalls sind wir beim Abänderungsantrag zum Absatz 1.

Also Abg. Benedikter zum zweiten Mal, bitte.

PRESIDENTE: Cons. Taverna. Naturalmente stiamo trattando il comma 1 e il relativo emendamento... Prego, cons. Taverna, mi faccia parlare. Siamo in discussione sul comma 1. Ma se un collega prende la parola ed divaga un po', allora la colpa non è mia, ma del collega. Comunque non si è trattato di una digressione relativa ad un altro articolo, bensì di un'indicazione su un comma contenuto sempre nello stesso articolo. Per questo motivo non ho ritenuto necessario interrompere il relatore.

Comunque siamo all'emendamento del comma 1.

Cons. Benedikter, per la seconda volta. Prego.

BENEDIKTER: Seine durchlauchte Hochheit Taverna hat an sich recht. Ich sage durchlaucht, weil bei den Vereinten Nationen der Vertreter von Lichtenstein den Titel - serena altezza - trägt. Also sofern stimmt es überein. Nein, ich meine Abg. Craffonara hat recht, wenn er sagt, daß wir doch das übernehmen sollen, was das Staatsgesetz sagt, nämlich die Verwaltung hat "die Pflicht", wie es im Staatsgesetz steht. Ich täte das schon wiederholen und überhaupt so viel als möglich die selben Worte wie das Staatsgesetz benutzen, damit diese Verwaltungsgrundsätze einheitlich formuliert werden, und zwar im Staatsgesetz, im Regionalgesetz, im Landesgesetz und wo immer auch und damit sie auch einheitlich gehandhabt werden. Damit dann morgen nicht der Streit entstehen kann, daß das Regionalgesetz gegenüber dem Staatsgesetz eigentlich nicht "die Pflicht" vorgesehen hat, - in diesem Fall: il dovere -, sondern es hat "conclude" geschrieben. Ja, bitte "conclude il procedimento." Man könnte dann auslegen, daß man "abschließt" oder auch nicht. "Conclude" ist die Regel, während das Wort "hat die Pflicht" - ha il dovere -, schon verpflichtender ist, als das Wort "schließt ab", als das Wort "conclude". Nachdem das im Staatsgesetz enthalten ist, glaube ich, wollen wir nicht aufgrund der gesamten Einstellung abschwächen, oder? Wir wollen doch nicht das Staatsgesetz abschwächen. Warum lassen wir nicht "ha il dovere?" Ich glaube, das ist ein guter Vorschlag.

(Sua Altezza Serenissima Taverna ha di per sé ragione. E dico Serenissima, perché alle Nazioni Unite il rappresentante del Liechtenstein porta il titolo "Serena Altezza". Quindi corrisponde. A mio avviso il cons. Craffonara ha ragione quando dice che dovremmo recepire ciò che prevede la legge statale, ovvero che la amministrazione ha "il dovere" di farlo. Io riprenderei questa dicitura ed utilizzerei quanto più possibile la stessa dizione della legge nazionale, in modo che i principi amministrativi vengano formulati in modo unitario, nella legge statale, nella legge regionale e

in quella provinciale, e si renda omogenea la legislazione. Affinché un domani non possa nascere una controversia sul fatto che la legge regionale non ha previsto "il dovere". Infatti qui si scrive "conclude" e basta. "Conclude" è la prassi, mentre se si scrive "ha il dovere" si rafforza il concetto. E poiché questo è quanto contenuto nella legge statale, io ritengo che noi non dovremmo indebolire la portata di questo principio. Perché non scrivere anche noi "ha il dovere"? Io penso che sarebbe una buona proposta.)

PRÄSIDENT: Abg. Taverna, bitte.

PRESIDENTE: Cons. Taverna, prego.

TAVERNA: Signor Presidente, ritengo che l'emendamento Craffonara conservi una sua giustificazione, benché abbia intuito quella che sarà la replica del Presidente della Giunta, il quale dirà che si lavora per fioretto, si va per il sottile, ecc.

Sono convinto invece della necessità di dover riprendere il contenuto della terza riga del primo comma, dell'art. 2 della legge 241 e quindi modificare - accogliendo pertanto l'emendamento Craffonara - il primo comma dell'art. 3 con le parole "l'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso", in questo senso mi esprimo.

PRÄSIDENT: Wir haben die Rednerlisten erschöpft und bevor ich dem Ausschußpräsidenten das Wort gebe, möchte ich ihn bitten, sich zu entscheiden, welches Wort "Organisationsstruktur" oder "Organisationseinheit" verwendet werden soll. Wir könnten dann dieses Wort einfach als technische Änderung jeweils im ganzen Gesetzentwurf durchziehen. Man müßte den Text überprüfen und das gleiche Wort immer wieder verwenden, damit es nicht zu verschiedenen Ausdrücken für die gleiche Sache in diesem Gesetzestext kommt.

Bitte schön, Herr Präsident, daß Sie auch diese Frage beantworten mögen. Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Abbiamo esaurito la lista dei relatori. Prima di dare la parola al Presidente della Giunta Andreolli, si dovrebbe decidere se utilizzare la parola "struttura amministrativa" oppure "struttura organizzativa". In tal caso poi noi potremmo apportare le relative modifiche in tutto il disegno di legge sotto forma di correzione tecnica. Dovremmo cercare di utilizzare in tutto il testo sempre la stessa parola, al fine di evitare problemi interpretativi.

Prego, signor Presidente, se vuole rispondere anche a questa domanda. Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Non per deluderla, collega Taverna, ma devo dire che lei ha intuito alla rovescia, perché sono d'accordo con questo emendamento, anche se devo dirle, per gli esteti del linguaggio, che in termini giuridico-italiano a differenza della lingua tedesca è più forte il "conclude" rispetto al "dovere concludere", comunque va bene così perché nel linguaggio il dovere si sente la cogenza dell'obbligo per l'amministrazione, ma in termini giuridici è più forte l'altro. Quindi sta bene l'emendamento.

Voglio dire anche al collega Taverna, il quale ci richiama formalmente alle procedure, concordo con lui quando si vota emendamento per emendamento, ma quando siamo nello stesso articolo, se ci sono implicazioni fra il primo, secondo o terzo comma, non ci richiami ad un formalismo che è fuori luogo, quando si introduce un discorso magari per semplificare i linguaggi ed il ragionamento; si voti per commi separati, questo non c'è dubbio, ma che si possa introdurre un ragionamento quando un comma ha implicazioni con quelli che vengono dopo!

Concordo con questa struttura, organizzativa o amministrativa, purché si usi sempre una parola sola, anche se di per sé le dizioni "struttura organizzativa" e "struttura amministrativa" si differenziano tecnicamente, ma siccome sono molto simili per comodità e praticità è opportuno usare uno stesso termine, che è "amministrativa".

PRÄSIDENT: Also wird das Wort "struttura amministrativa" im italienischen Text lauten, und wir werden bei der Abschrift des Gesetzentwurfes, bei der Koordinierung des Textes, dieses Wort verwenden. Im Deutschen "Organisationseinheit" geht gut. Was ist hier geschrieben "struttura organizzativa" - "Organisations-einheit" ist übersetzt. Kollege Benedikter? Verwaltungseinheit. Gut danke. Also verwenden wir im italienischen "struttura amministrativa" und im deutschen "Verwaltungseinheit". Bitte das vermerken: im deutschen "Verwaltungseinheit" und bei der Überprüfung des Gesetzentwurfes diese beiden Ausdrücke einheitlich verwenden und durchziehen. "Verwaltungseinheit" für das Deutsche und "struttura amministrativa" für das Italienische. Gut, danke. Dann ist das geklärt.

Wir können jetzt abstimmen über den Abänderungsantrag zum Absatz 1 von Craffonara. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: In italiano la parola che verrà utilizzata sarà dunque "struttura amministrativa". Nel redigere la versione definitiva del disegno di legge, utilizzeremo dunque sempre questa dizione. In tedesco può andare bene la parola "Organisationseinheit". Collega Benedikter? Sì, mi scusi: "Verwaltungseinheit". Prego gli uffici di voler prendere nota e di tenere conto di questa decisione quando si procederà alla stesura definitiva del disegno di legge. Quindi "Verwaltungseinheit" in tedesco, e "struttura amministrativa" in italiano. Grazie, anche questo è dunque chiarito.

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zum nächsten Abänderungsantrag immer zum Artikel 3:

Bei Absatz 2 werden folgende Worte eingefügt:

"vom zuständigen Organ oder von der zuständigen Einrichtung".

Bitte schön, Abg. Craffonara.

PRESIDENTE: Passiamo al prossimo emendamento, sempre all'art. 3:

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:

"da parte dell'organo o struttura competente".

Prego, cons. Craffonara. Ne ha facoltà.

CRAFFONARA: Sarò pleonastico, però questo art. 3 è molto importante per quanto riguarda la struttura della legge, cioè è uno degli articoli chiave, perché stabilisce quelli che sono i doveri dell'amministrazione interessata, sia essa Regione o Comune. Questo lo abbiamo sottolineato meglio con la parola "dovere" introdotta al comma 1.

Secondo me il comma 2 è altrettanto importante, perché stabilisce i termini entro i quali si deve procedere, lo rileggo: "L'amministrazione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, qualora esso non sia già determinato da legge o regolamento. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda."

Dal ricevimento della domanda da parte di chi, signor Presidente? Perché sappiamo che i nostri enti alle volte sono abbastanza complessi, per cui qui rischiamo, se non facciamo chiarezza, il cittadino del quale lei giustamente prima ha voluto insistere nel prenderne le difese, veramente può

essere messo, di fronte a certa burocrazia, a delle risposte che pongono in dubbio la stessa decorrenza e quindi gli stessi termini del termine che è stato dato, perché se non stabiliamo da chi viene ricevuto e quindi da un momento che si riferisce ad una persona o un ufficio, da lì scattano i termini, altrimenti non si capisce, ci potrebbe essere una risposta molto confusa da parte dell'amministrazione.

Potrebbe essere una giustificazione per produrre dei termini diversi, per allungare i tempi, allora il cittadino deve sapere da parte di quale struttura amministrativa deve ricevere questa risposta, praticamente non facciamo altro che aggiungere questa precisazione. Sarà pleonastica, però "melius est abundare quam deficere".

PRÄSIDENT: Danke. Frau Abg. Klotz.

PRESIDENTE: Grazie. Cons. Klotz, prego.

KLOTZ: Ich möchte Sie ersuchen, hier zum besseren Verständnis diesen deutschen Text genau einzufügen, denn so versteht man nicht, wo das eingefügt wird und es ergibt keinen Sinn. Es ist sprachlich nicht in Ordnung.

(Per una maggiore chiarezza chiedo venga specificato dove è inserita questa dicitura nel testo tedesco. Perché altrimenti non si capisce dove viene inserita e linguisticamente l'emendamento non ha più senso.)

PRÄSIDENT: Jetzt werden wir schauen. Der ursprüngliche Text lautet:

In den Verfahren auf Initiative einer Partei kann die Verwaltung Ermittlungen durchführen, die nicht im Gesetz vorgesehen sind, sofern die Zustimmung des Antragstellers vorliegt. Im italienischen Text wird es angefügt und das geht natürlicherweise mit der reinen Übersetzung nicht. Auch im italienischen Text gibt es Probleme. Natürlich übernehmen wir die Abänderungsanträge wie sie vorgelegt werden, aber wir werden jetzt schon koordiniert. Wir machen das schon.

Zuerst das Wort an den Ausschusspräsidenten, weil auch im italienischen Text eine Schwierigkeit besteht. Bitte schön, Herr Präsident des Ausschusses.

PRESIDENTE: Adesso controlliamo. Il testo originario in lingua tedesca recita: "In den Verfahren auf Initiative einer Partei kann die Verwaltung Ermittlungen durchführen, die nicht im Gesetz vorgesehen sind, sofern die Zustimmung des Antragstellers vorliegt." In italiano è possibile aggiungere l'emendamento alla fine del testo, mentre in tedesco questo non è possibile. Comunque anche in italiano ci sono dei problemi. Naturalmente recepiamo gli emendamenti così come sono stati presentati. Ma in questa sede dobbiamo coordinarli. Lo facciamo ora.

Prima do la parola al Presidente della Giunta regionale, in quanto anche in italiano ci sono dei problemi. Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: D'accordo nel merito, collega Craffonara, cioè che deve essere chiaro il testo, ma il testo così è chiarissimo. Quindi lo considero pleonastico veramente, ma non per cercare scappatoie, certo che deve presentare la domanda alla pubblica amministrazione a chi di dovere, non è necessario scrivere questo, poi sotto il profilo grammaticale, non conosco il testo tedesco, ma c'è già l'obiezione. In italiano la sua proposta sotto il profilo tecnico è priva di significato grammaticale.

Non è qui che facciamo l'obiezione, ma nel merito è perfettamente inutile perché è pleonastico.

PRÄSIDENT: Abg. Craffonara, vielleicht könnten Sie das ein bißchen erklären.

PRESIDENTE: Cons. Craffonara, forse può spiegarlo Lei.

CRAFFONARA: Evidentemente in un comune ci sono tanti uffici signor Presidente, allora ritengo che sia meglio precisare da parte di quale ufficio.

Comunque mi pare che convenite sul concetto che viene espresso ed allora perché non vogliamo precisarlo meglio.

PRÄSIDENT: So wie es hier vorliegt, geht es im deutschen Text überhaupt nicht. Wir müssen jetzt koordinieren. Im italienischen auch nicht gut. Aber ich muß den Abänderungsantrag so wie er ist zur Abstimmung bringen. Ich kann ihn inhaltlich nicht ändern.

Frau Kollegin Klotz, bitte.

PRESIDENTE: Così come è stato presentato in lingua tedesca, non va bene. Lo dobbiamo adeguare. Anche in italiano non è proprio a posto. Comunque devo mettere in votazione l'emendamento Così come è stato presentato. Non posso modificarlo nel merito.

Collega Klotz, prego.

KLOTZ: Ich sehe mich zum Beispiel nicht in der Lage, einem Antrag zuzustimmen, dessen Sinn ich nicht verstehen kann. Ich muß zumindest wissen, in welchem Sinn dieses "von" gebraucht ist. Ob es im Sinn "von seiten" gebraucht ist oder in welchem anderen Sinn, sonst bin ich nicht der Meinung und ich glaube, wir müssen hier schon einmal ernst machen, damit der deutsche Texte auch korrekt abgefaßt wird und man ihn auch versteht. Der Text wird nicht für uns gemacht, sondern für Hunderttausende von Bürgern.

(Io non sono in grado di esprimere il mio voto su di un emendamento, di cui non comprendo il senso. Devo almeno sapere in che senso è stata utilizzata la parola "von". Se si intende "von seiten" oppure in un altro senso. Altrimenti insisterei che qui si lavorasse più seriamente, redigendo dei testi tedeschi comprensibili e corretti. Il testo del resto non viene predisposto solo per noi, ma per migliaia e migliaia di cittadini.)

PRÄSIDENT: Das Problem ist nicht die Übersetzung gewesen, Frau Abg. Klotz. Das Problem war - das ist vom Präsidenten des Ausschusses festgestellt worden -, daß auch im italienischen diese Anfügung hier nicht sehr klar ist und somit auch die Übersetzung nicht klar ausgefallen ist. Bitte.

PRESIDENTE: Il problema non è la traduzione, cons. Klotz. Il problema - e questo è stato anche sottolineato dal Presidente della Giunta regionale - è che anche in italiano l'emendamento non è chiaro e quindi la traduzione non lo è di conseguenza. Prego.

KLOTZ: Ich möchte schon präzisieren, Herr Präsident, daß ich nicht die Übersetzer dafür verantwortlich gemacht habe. Ich habe niemandem die Schuld gegeben, sondern ich habe nur darauf bestanden, daß wir über einen verständlichen Text abstimmen und daß wir sonst eben aussetzen sollen.

(Vorrei precisare, signor Presidente, che non era mia intenzione attribuire alcuna colpa ai traduttori. Non ho dato la colpa a nessuno, ma ho semplicemente insistito sul fatto che dovremmo poter esprimere il nostro voto su un testo comprensibile. Altrimenti dovremmo sospendere l'articolo.)

PRÄSIDENT: Ja. Sie haben schon recht. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß der Antragsteller jeden x-beliebigen Abänderungsantrag vorlegen kann und es nicht unter die Befugnis des Präsidiums fällt, es von Rechts wegen abzuändern, wenn man auch glaubt, das wäre nicht ganz klar oder nicht ganz eindeutig, und mit der Übersetzung wird natürlicherweise eine mögliche Unklarheit noch undeutlicher. Das ist das Problem gewesen in diesem Falle. Aber ich danke Ihnen, daß Sie nicht die Übersetzung als solche gemeint haben, weil wir bemühen uns schon als Regionalrat, daß alle Texte in beiden Fassungen so gut wie möglich vorgelegt werden. Aber vielleicht machen wir folgendes: Wir setzen diesen Absatz einen Moment aus, vielleicht kann der Einbringer auch im Einklang mit dem Präsidenten des Ausschusses ...

Ja bitte, Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Lei ha ragione. Volevo solo fare osservare che il presentatore può presentare qualsiasi emendamento e non rientra nei poteri del Presidente, modificare l'emendamento se questo non è chiaro. Con la traduzione un testo poco chiaro diventa certamente ancora meno comprensibile. In questo caso si trattava proprio di questo. Ma la ringrazio per la sua precisazione sulla traduzione, in quanto in Consiglio regionale noi cerchiamo veramente di adoperarci affinché i testi vengano presentati in tutte e due le lingue nel miglior modo possibile. Forse potremmo fare questo: sospendiamo un attimo la trattazione del comma. Forse il presentatore, d'intesa con la Giunta regionale, potrebbe...

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich mache jetzt schon den Übersetzer verantwortlich. Nämlich da ist "organo o struttura competente" mit "zuständigem Organ oder Einrichtung" übersetzt. Jetzt wird im ganzen Gesetz "struttura" mit Einheit übersetzt und auf einmal taucht die "Einrichtung" auf, das ist keine Übersetzung.

(Io qui vorrei invece dare proprio la colpa ai traduttori. "Organo o struttura competente" qui viene tradotto con "zuständigem Organ oder Einrichtung".. In tutto il disegno di legge "struttura" è stata tradotto con "Einheit". Invece qui improvvisamente si utilizza la parola "Einrichtung". Questa non è una buona traduzione.)

PRÄSIDENT: Danke für den Hinweis. Das ist richtig. Sie wissen, daß die Arbeiten auch aufgeteilt werden und daß wir sowieso ausgemacht haben, daß wir diesen Ausdruck einheitlich durchziehen, somit ist das nicht das Problem, aber wir machen den Ausschußpräsident darauf aufmerksam, daß wir darüber abstimmen, weil so liegt der Abänderungsantrag vor. Einrichtung kann durch Einheit ersetzt werden. Das ist kein Problem. Das machen wir sowieso dann bei der Korrektur des Gesetzes. Aber so wie er von Abg. Craffonara vorliegt, gibt er keinen Sinn. Bitte schön, dann stimmen wir darüber ab. Für wen er Sinn ergibt, der soll dafür stimmen und für wen er keinen Sinn ergibt, der soll dagegen stimmen.

Aber Abg. Craffonara wollte noch das Wort zur Replik. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie per l'osservazione. Ha ragione. Lei sa che i lavori sono stati suddivisi e che abbiamo concordato di utilizzare una dizione unitaria in tutto il testo di legge. Facciamo notare al Presidente della Giunta regionale che voteremo comunque sull'emendamento così come è stato presentato. Comunque "Einrichtung" potrà venire sostituito da "Einheit". Non c'è problema. Lo faremo nel corso della stesura definitiva del disegno di legge. Comunque così come è stato presentato dal cons. Craffonara, non ha senso. Prego, allora passiamo alla votazione. Voterà a favore chi ne comprende il senso e Voterà contro chi non ne comprende il senso.

Il cons. Craffonara desiderava ancora intervenire in sede di replica. Prego.

CRAFFONARA: Voglio soltanto replicare su questa presunta sua affermazione, che non sia chiaro quello che è scritto in italiano, potrà essere capito o non capito, non so qual è la traduzione in tedesco, non l'ho osservata, né sarei in grado nemmeno di giudicarla, ma non venite a dirmi che non è chiaro quello che è scritto in italiano, se poi non lo volete accettare questo è certamente democratico, per carità.

Vi domando, quando si dice di lasciare gli incisi che sono contenuti nel testo del secondo comma: "Tale termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'organo o struttura competente", in italiano è chiarissimo!

Quindi non venite a dire che è perché non è chiaro se non si capisce in tedesco, non sarà condivisibile, però non dite che non è chiaro.

PRÄSIDENT: Danke. Hört's im Deutschen müßte man auch den Text korrigieren. Dann müßte man sagen: Ab dem Datum des Erhaltes des Gesuches vom zuständigen Organ oder von der zuständigen Einheit. Wenn man das Wort "Eingangs" stehen läßt im nicht abgeänderten Text des Ausschusses, dann geht die Übersetzung nicht. Man muß auch den Rest abändern. Ab dem Datum des Erhaltes des Gesuches vom zuständigen Organ oder von der zuständigen Einheit. Das wäre jetzt die präsidentiale Übersetzung von mir. Schön. Jetzt bringen wir diesen Abänderungsantrag zur Abstimmung. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Bei 12 Ja-Stimmen und dem Rest der Mehrheit Nein-Stimmen, ohne Enthaltungen ist der Abänderungsantrag nicht genehmigt. War eine Enthaltung? Wir haben keine festgestellt. Ja bitte wenn Abg. Boato sich der Stimme enthalten hat, dann wird das vermerkt.

PRESIDENTE: Grazie. Desidero semplicemente far notare che anche il testo tedesco dovrebbe essere corretto. Bisognerebbe forse dire: dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti all'organo competente o all'unità competente". Qualora si conservi la parola "ricezione" nel testo originario della Giunta, non è corretta la traduzione. Bisogna modificare tutto il testo, ovvero "dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti all'organo competente o all'unità competente". Questa la traduzione della Presidenza. Bene. Ora pongo in votazione questo emendamento. Chi ne è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno.

Con 12 voti favorevoli, nessuna astensione ed il resto, ovvero la maggioranza dei voti contrari, l'emendamento è respinto. Qualcuno si è astenuto? Non mi pare vi siano state delle astensioni. Ma se il cons. Boato si è astenuto, allora provvederemo a metterlo a verbale.

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zum nächsten Abänderungsantrag. Immer zum Artikel 3.

Bei Artikel 3 wird folgender Absatz 3 quinquies hinzugefügt:

"Nach Ablauf der Fristen gemäß den Absätzen 2 und 3 können die vom Gesetz vorgesehenen Rekurse eingelegt werden".

Abg. Craffonara, bitte.

PRESIDENTE: Passiamo quindi al prossimo emendamento, sempre all'art. 3.

All'articolo 3 è aggiunto il comma 3 quinquies:

"Decorsi i termini di cui al comma 2 e 3 sono esperibili i ricorsi previsti dalla legge".

Prego, cons. Craffonara.

CRAFFONARA: Prima di commentare telegraficamente questo emendamento, vorrei far presente che forse al comma 3/ter c'è un errore di battitura, perché alla sesta riga "il termine può essere sospeso con

provvedimento motivato dal dirigente..." mi pare sarebbe meglio dire: con provvedimento motivato del dirigente. Così si accompagna con struttura amministrativa che c'è dopo anziché organizzativa.

E' opportuno che la gente sappia che non si tratta di un diktat, ma può espletare, esperire i ricordi previsti dalla legge. Dovrebbe essere automatico, ma essendo questa una legge che è al servizio del cittadino, anche se il cittadino lo aiutiamo a farli capire quello che eventualmente può fare, se non si ritiene soddisfatto della risposta circa il suo procedimento, sa che può fare ricorso.

PRÄSIDENT: Keine Wortmeldungen, dann gebe ich das Wort dem Ausschußpräsidenten zur Replik. Bitte.

PRESIDENTE: Nessuno intende intervenire, per cui concedo la parola al Presidente della Giunta per la replica.

ANDREOLLI: Sull'emendamento, signor Presidente, non lo vedo strettamente necessario, ma utile e quindi opportuno. Forse invece è meglio lasciare il "dal" con due virgole e cioè "il termine può essere sospeso, con provvedimento motivato, dal dirigente della struttura organizzativa competente in via principale", ci vogliono due virgole, almeno nel testo italiano, per il testo tedesco purtroppo non sono in grado di dire.

PRÄSIDENT: Ja, im deutschen Text braucht es nicht die Beistriche. Im Italienischen geht es gut. Klar, die Beistriche werden also eingefügt. Wir stimmen jetzt über den Abänderungsantrag als solchen, die Einfügung dieses Absatzes ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? 31. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 6 Enthaltungen.

Bei 31 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen ist der Abänderungsantrag genehmigt.

Ich bitte einen Moment um Aufmerksamkeit. Ich möchte den Vorsitz übergeben, aber bevor ich mich entferne, möchte ich den Artikel 2 in Ordnung bringen, weil es da um den deutschen Text gegangen ist und ich eine evtl. Konfusion vermeiden möchte. Sie erinnern sich, Abg. Benedikter oder Abg. Kaserer, glaube ich war es, hat gebeten, den deutsche Text zu überprüfen und zwar den Text des Abänderungsantrages... Bitte um ein bißchen Ruhe. Es ist schon schwierig zu arbeiten mit den vielen Abänderungsanträgen. Artikel 2 Absatz 1. Das war der Abänderungsantrag vom Abg. Craffonara zum Artikel 2 Absatz 1 und dazu ist ein Abänderungsantrag des Ausschusses eingebracht worden. Es geht um den deutschen Text. Dieser Abänderungsantrag des Ausschusses hat in der deutschen Version auf den Originaltext bezug genommen, welche erneut übersetzt worden ist und deswegen ist das Mißverständnis herauskommen. Aber jetzt ist es sehr klar. Der Text lautet folgendermaßen. Ich lese ihn jetzt vor. Das betrifft nur den deutschen Text.

"Vom Verantwortlichen der zuständigen Organisationseinheit" wird ersetzt durch die Worte "von seiten des für das Verfahren Verantwortlichen" und jetzt lese ich den ganzen Absatz.

Absatz 1 wird wie folgt ersetzt, einschließlich des Abänderungsantrages des Ausschusses:

"Das Verwaltungsverfahren kann nicht erschwert oder in bezug auf die vom Gesetz oder durch Verordnung vorgesehenen Fristen hinausgezögert werden, es sei denn bei außerordentlichen und begründeten Erfordernissen, welche aufgrund der Abwicklung der Ermittlungen notwendig erscheinen. Dieselben müssen überprüft und den betroffenen Personen von seiten des für das Verfahren Verantwortlichen mitgeteilt werden".

Das wäre jetzt die endgültige Fassung.

Dann stimmen wir das auch noch ab, damit ich das erledigt habe bevor ich den Vorsitz... Bitte. Wir sind zurückgekehrt zum Artikel 2 Absatz 1, zum Abänderungsantrag des Abg. Craffonara.

Jetzt stimmen wir ab über diesen Abänderungsantrag des Abg. Craffonara zum Artikel 2 Absatz 1. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Bitte zählen. Abg. Taverna, wenn es länger dauert, dann hängt das nicht von mir ab, sondern von Ihrem Kollegen Benussi, denn er ist beauftragt zu zählen. 30 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Stimmenthaltungen?

Damit ist die Beschlußfähigkeit nicht gegeben.

Wir unterbrechen die Sitzung für eine Viertelstunde. Wir vertagen auf halb eins. Wollt's ihr Schluß machen? Um 12.30 Uhr werden die Arbeiten fortgesetzt oder gibt es gegenteilige Meinungen? Ich habe etwas gehört von Fraktionsführersitzung von der Provinz Trient. Bitte. Die Sitzung ist kurzzeitig unterbrochen.

PRESIDENTE: Nel testo tedesco non sono necessarie le virgole, mentre lo sono nel testo italiano. Pongo in votazione l'emendamento tendente ad inserire il sopracitato comma. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 31 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 6 astensioni.

Con 31 voti favorevoli, 6 astensioni e nessun voto contrario, l'emendamento è approvato.

I consiglieri sono pregati di prestare un attimo di attenzione. Desidero cedere la Presidenza, ma prima di congedarmi vorrei portare a termine la discussione sull'art. 2, dato che i problemi sorti a tale proposito concernono il testo tedesco e quindi vorrei evitare che sorgano eventuali malintesi. Vi ricordate, il cons. Benedikter o se non vado errato il cons. Kaserer ha proposto di rivedere il testo tedesco, più precisamente quello dell'emendamento... Prego i signori consiglieri di fare silenzio. E' assai difficile esaminare tutti questi emendamenti. Mi riferisco all'art. 2 comma 1. Si tratta dell'emendamento del cons. Craffonara all'art. 2 comma 1 in merito al quale è stato presentato un subemendamento a firma della Giunta. I problemi sono sorti con il testo tedesco. Nella versione tedesca l'emendamento della Giunta si riferiva al testo originario. Ed essendo questo stato nuovamente tradotto, sono sorti questi malintesi. Ma ora tutto è molto chiaro. Darò lettura del nuovo testo che ora recita testualmente. Si riferisce esclusivamente al testo tedesco.

Le parole "del dirigente della struttura organizzativa" sono sostituite dalle parole "da parte del responsabile del procedimento". Ora do lettura dell'intero comma:

Il comma 1 è così modificato e comprende anche l'emendamento della Giunta:

"Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi gli interessati da parte del responsabile del procedimento".

Questa è la versione definitiva.

Pongo ora in votazione questo emendamento, avendo così risolto anche questo problema prima di cedere la Presidenza... Prego. Abbiamo ripreso l'esame dell'art. 2 comma 1, ovvero dell'emendamento presentato dal cons. Craffonara.

Pongo in votazione l'emendamento all'art. 2 comma 1 del cons. Craffonara. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Grazie. Cons. Taverna non dipende da me se siamo lenti, ma dal suo collega Benussi che è incaricato di contare i voti. 30 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Chi si astiene? Astenuti?

Non abbiamo quindi raggiunto il numero legale.

Sospendiamo la seduta per un quarto d'ora. Aggiorniamo i lavori alle 12.30. Preferite terminare i lavori? I lavori sono aggiornati alle ore 12.30 o vi sono altre proposte? Ho sentito parlare di una conferenza dei capigruppo della Provincia di Trento. Prego. La seduta è temporaneamente sospesa.

(ore 12.13)

(ore 12.36)

PRÄSIDENT: Wir setzen die Arbeiten fort. Abg. Taverna, wir müssen zuerst die Abstimmung wiederholen. Wir sind in Abstimmungsphase.

Abg. Taverna, bitte.

PRESIDENTE: Proseguiamo i lavori. Cons. Taverna dobbiamo ora ripetere la votazione. Siamo in fase di votazione.

Cons. Taverna, prego, ne ha facoltà.

TAVERNA: Signor Presidente, se non ho male interpretato le sue parole, essendo in quel momento sprovvisto di cuffia, mi è parso di aver compreso che lei abbia dapprima dichiarato che non vi era il numero legale, successivamente di aver sospeso la seduta per mancanza del numero legale ed in seguito, a conclusione della sua dichiarazione, ha detto che il Consiglio riprenderà i propri lavori dopo un quarto d'ora.

Signor Presidente, mi permetto di rileggere l'art. 81 del Regolamento, il quale testualmente recita: "Può essere richiesta la verifica del numero legale da parte di un consigliere quando il Consiglio proceda a votazione per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale; nel caso di votazione a scrutinio segreto la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti. Il numero legale è costituito dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se non risulta presente tale maggioranza, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla a sua discrezione."

Poiché si sono verificate le condizioni del primo comma dell'art. 81 del Regolamento, io chiedo, signor Presidente, l'osservanza scrupolosa del Regolamento medesimo e Poiché la interruzione si è verificata alle ore 12.13, la ripresa dei lavori non può avvenire se non dopo le ore 13.13.

Mi pare sia una questione sulla quale non si può transigere, se non si vuole per davvero prendere questo libretto di colore azzurro e buttarlo nel cestino. Quindi sono contrario a cestinare i libretti di colore azzurro e chiedo il puntuale e formale rispetto del primo comma dell'art. 81 del regolamento.

PRÄSIDENT: Abg. Taverna. Sie haben festgestellt, daß ich mich mit den Abgeordneten beraten habe, ob wir abschließen sollen und Nachmittag fortsetzen sollen oder ob wir in einer Viertelstunde wieder aufnehmen sollen. Sie haben formal Recht, aber wenn Sie formal Recht haben, dann muß ich Ihnen noch etwas anderes dazusagen. Ich war eher tolerant bei der Abstimmung selber, weil die Abstimmung hat ergeben, daß verschiedene Abgeordnete im Saal gar nicht teilgenommen haben bei der Abstimmung, was also auch nicht ganz in Ordnung ist. Entweder sie sind da oder nicht da. Aus meiner Sicht waren genügend Abgeordnete im Saal. Sie haben nur nicht abgestimmt.

Aber hört's, da verstricken wir uns in furchtbare Geschäftsordnungsdiskussionen, die dann zu nichts führen. Ich würde folgendes sagen: Der Abg. Betta hat mich gebeten mit der Sitzung früher aufzuhören, weil er eine Besprechung mit verschiedenen Fraktionsführern der Provinz Trient abhalten möchte. Nachdem ich diesem Wunsche gerne stattgebe und es jetzt schon 20 Minuten vor ein Uhr ist und um uns alle weiteren Diskussionen über diesen heiklen Punkt zu ersparen, vertage ich jetzt die Sitzung auf 15.00 Uhr Nachmittag. Damit sind wir mit der Geschäftsordnung auch in Ordnung, und dem Wunsch des Abg. Betta ist auch entsprochen. Wir sehen uns dann pünktlich um 15.00 Uhr. Um 15.00 Uhr wiederholen wir die Abstimmung mit Feststellung der Beschlußfähigkeit.

Damit ist die Sitzung unterbrochen.

PRESIDENTE: Cons. Taverna, come Lei ha potuto constatare, mi sono consultato con i consiglieri se era più opportuno terminare i lavori aggiornandoli al pomeriggio o piuttosto riprenderli tra un quarto d'ora. Lei ha certamente ragione dal punto di vista formale, ma comunque desidero farLe notare un'altra cosa. Sono stato tollerante in sede di votazione in quanto è stato accertato che alcuni consiglieri presenti in Aula non hanno partecipato alla votazione. E questo di certo non è molto corretto, perché o sono presenti o sono assenti. Ritengo che il numero dei consiglieri presenti in Aula era sufficiente. Essi semplicemente non hanno partecipato alla votazione.

Mi pare che ci avventuriamo in una discussione sul Regolamento interno che non approderà a nulla, per cui desidero fare una proposta all'Aula: Il cons. Betta ha avanzato la richiesta di terminare con anticipo i lavori, in quanto intende convocare il capigruppo della Provincia di Trento. Dato che sono favorevole ad accogliere la sua richiesta e visto che sono già le una meno venti, aggiorno i lavori alle 15.00. Così evitiamo ulteriori discussioni su questa delicata questione e in tal modo rispettiamo il Regolamento interno e contemporaneamente accogliamo la proposta del cons. Betta. Ci rivediamo alle ore 15.00 per ripetere la votazione con la verifica del numero legale.

La seduta è temporaneamente tolta.

(ore 12.40)

(ore 15.06)

Vorsitzender: Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Wir setzen die Arbeiten fort und beginnen mit dem Namensaufruf.

PRESIDENTE: Proseguiamo i lavori. Iniziamo con l'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Wir wiederholen jetzt die Abstimmung mit Feststellung der Beschlußfähigkeit über den Abänderungsantrag in neuer Fassung. Zum Artikel 2. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 39 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Einstimmig angenommen.

PRESIDENTE: Ripetiamo ora la votazione con verifica del numero legale sull'emendamento riformulato. Votiamo l'emendamento all'art. 2. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 39 voti favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno.

L'emendamento è quindi approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir jetzt ab über den gesamten Artikel 2 in dieser neuen Fassung. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Danke schön. Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen?

Damit ist der Artikel 2 bei 2 Enthaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo ora in votazione l'art. 2 così emendato. Chi è favorevole all'art. 2 è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 2 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'art. 2 è approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt kehren wir zurück zum Artikel 3. Die Änderungsanträge haben wir alle behandelt. Wir kommen zum Artikel. Wer mit dem Artikel 3 einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen? 2.

Bei 2 Enthaltungen ist der Artikel 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Riprendiamo ora l'esame dell'art. 3. Dal momento che tutti gli emendamenti sono già stati trattati, pongo in votazione l'articolo nel suo complesso. Chi è favorevole all'art. 3 è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2 astensioni.

Con 2 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'art. 3 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum

Art. 3 bis

(Verlängerung der Frist für Gesuche und Anträge)

1. Bei Katastrophen, Unterbrechungen der öffentlichen Dienstleistungen, nicht möglichem Betrieb der Ämter oder anderer schwerwiegender Notstände kann der Regionalausschuß mit eigenem Beschluß die auch mit Gesetz festgesetzten Fristen zwecks Einreichung von Gesuchen, Anträgen oder Beschwerden wieder setzen oder verlängern.

PRESIDENTE: Pongo in discussione l'art. 3 bis

Art. 3 bis

(Proroga dei termini per domande ed istanze)

1. In caso di calamità pubbliche, interruzioni dei servizi pubblici, impossibilità di funzionamento degli uffici o altra grave emergenza la Giunta regionale, con propria deliberazione, può riaprire o prorogare i termini, previsti anche da legge, per la presentazione di domande, istanze o ricorsi.

PRÄSIDENT: Danke. Änderungen sind keine. Wortmeldungen auch keine.
Abg. Benedikter bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie. Non è stato presentato alcun emendamento all'art. 3 bis. Chi chiede la parola?
Cons. Benedikter, prego ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Herr Präsident Andreolli, es handelt sich hier, aus meiner Ansicht, um einen etwas schnell hingeworfenen Text, nämlich da steht im italienischen Text: In caso di calamità pubbliche, (Beistrich) interruzioni dei servizi pubblici, (Beistrich) impossibilità di funzionamento degli uffici o altra grave emergenza usw. Man denkt sich doch, daß diese öffentlichen Katastrophen, diese Unterbrechung der öffentlichen Dienste und die Unmöglichkeit des Funktionierens der Ämter verursachen. Das sind nicht zwei verschiedene Tatbestände, sondern calamità pubbliche müßte man sagen e consequenti interruzioni usw. Ich meine, wenn schon müßten diese öffentlichen Katastrophen die Unterbrechung verursachen und die Unmöglichkeit des Funktionierens. Es kann sich aber nicht um

getrennte Tatbestände handeln, weil sonst könnte man einfach sagen, die Beamten sind nicht gekommen, sie sind alle krank, deswegen geht nichts. Es ist zu unbestimmt, man müsste es doch mehr auf tatsächliche öffentliche Notstände und nicht auf irgendwelche andere Gründe zurückführen. Ich schlage daher vor, daß man sagt "calamità pubbliche e conseguenti interruzioni etc."

(Signor Presidente Andreolli, desidero rilevare che, a mio avviso, il testo di questo articolo è stato redatto in modo affrettato. Esso recita testualmente: "In caso di calamità pubbliche (virgola), interruzioni dei servizi pubblici (virgola), impossibilità di funzionamento degli uffici o altra grave emergenza etc." L'interpretazione che si dà di un tale testo è quella, che queste calamità pubbliche causino l'interruzione dei servizi pubblici e l'impossibilità di funzionamento degli uffici. Non si tratta quindi di due fattispecie distinte, e per questo si dovrebbe dire "calamità pubbliche e conseguenti interruzioni etc..." Ritengo quindi che semmai dovrebbero essere proprio queste calamità pubbliche a provocare l'interruzione dei servizi pubblici nonché l'impossibilità del loro funzionamento. Non è perciò possibile considerarle come tre fattispecie distinte, in quanto in tal caso si potrebbe anche sostenere che gli uffici non funzionano perché i dipendenti non si sono presentati al lavoro o perché sono ammalati. La formulazione è troppo vaga, e queste interruzioni dovrebbero essere la causa delle calamità pubbliche e non di un altro qualsiasi motivo. Perciò propongo la seguente modifica del testo: "calamità pubbliche e conseguenti interruzioni etc.")

PRÄSIDENT: Danke. Weitere Wortmeldungen? Keine.

Möchte der Ausschußpräsident antworten? Bitte schön, Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Grazie. Vi sono altri oratori iscritti a parlare? Nessuno.

Il Presidente della Giunta intende replicare? Prego signor Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Il collega Benedikter ha posto un problema vero, il testo è redatto in modo tale che non siano le quattro fattispecie conseguenti, lui dice: a mio avviso c'è un esercizio eccessivo di discrezionalità e lei preferisce che ci sia una conseguenza, mentre qui sono quattro fattispecie disgiunte.

Io le dico che non siamo qui ad esercitare chissà quale discrezionalità, però le fattispecie possono essere diverse, perché un conto è la calamità pubblica ed è una ipotesi, un altro è l'interruzione dei servizi pubblici non legata a calamità pubblica, non so immaginare il perché, ma può accadere per motivi non imputabili certo all'amministrazione, perché allora sarebbe omissione d'atti d'ufficio, ma può accadere che ci siano casi estremi di questo limite.

E' vero, come lei dice, che è solo la Giunta che decide ed esercita una discrezionalità forse eccessiva, però lei immagini come si può mettersi a disciplinare questa discrezionalità, perché non rasenti l'arbitrio.

Metta che ci sia un unico funzionario che ha la responsabilità formale, quel funzionario muore improvvisamente due giorni prima della scadenza - faccio un esempio estremo, però il più verosimile - allora perché il cittadino deve patire perché c'è un'improvvisa interruzione del servizio per qualsiasi motivo! Certo quella Giunta regionale, che dovrà assumersi la responsabilità di prendere quella decisione, dovrà adeguatamente motivare e specificare perché c'è quella fattispecie.

Quindi lei è stato anche pubblico amministratore nelle Giunte provinciali e conosce qual è la macchina dell'amministrazione, ma mi pare che sia un doveroso atto di attenzione verso i cittadini individuare queste estreme fattispecie che consentano, di fronte a chiare emergenze, di intervenire. Semmai si potrebbe aggiungere al testo: "la Giunta regionale, con propria deliberazione e previa motivata deliberazione", il principio della motivazione è un principio generale che sarebbe superfluo, però riconosco che questa sua proposta potrebbe dare adito ad un testo così secco, ad una discrezionalità eccessiva.

Potrei dire: "con propria deliberazione e con appropriata motivazione" possa arrivare a queste decisioni estreme, lasciandole però disgiunte e non legate, perché sono quattro fattispecie diverse, non necessariamente collegabili.

La legge statale non prevede queste emergenze, però le emergenze ci sono; nel 1966 ci fu un'alluvione, si arrivò a fare una leggina di emergenza per spostare le elezioni regionali, però in questa fattispecie, dove adesso è tutto disciplinato, il cittadino sa già prima, in base alla domanda fatta, che entro il tal giorno l'amministrazione deve rispondergli e se c'è il silenzio c'è l'assenso, di fronte alle emergenze bisogna disciplinare anche le emergenze. Per me è una carenza della legge dello Stato.

PRÄSIDENT: Wir warten und geben dem Abg. Benedikter die Zeit, um diese Änderung zu formulieren und inzwischen lasse ich den Artikel aus und kommen zum

Art. 4
(Begründung der Maßnahmen)

1. Jede Verwaltungsmaßnahme einschließlich jener, die die Verwaltungsorganisation, die Abwicklung der öffentlichen Wettbewerbe und das Personal betreffen, muß begründet werden.
2. In der Begründung müssen der Sachverhalt, die Rechtslage sowie die Gründe angegeben werden, die aufgrund der Ermittlungsergebnisse zur Entscheidung der Verwaltung geführt haben, und zwar auch in bezug auf eventuelle schriftliche Stellungnahmen, die gemäß Artikel 16 Absatz 1 lit. b) vorgebracht werden.
3. Falls es sich um eine Maßnahme handelt, die in der Ermessensfreiheit der Verwaltung liegt, sind in der Begründung - außer dem Sachverhalt und der Rechtslage - die Erwägungen verwaltungsmässiger oder technischer Art anzugeben, die zu der in der Maßnahme enthaltenen Entscheidung geführt haben. Insbesondere wenn die Maßnahme eine Schmälerung der Interessen des Betroffenen mit sich bringt, sind die Gründe anzuführen, weshalb es notwendig und angemessen ist, die Maßnahme zu ergreifen und das Interesse zu schmälern.
4. Falls die Gründe für die Entscheidung aus einem anderen, in der Entscheidung angeführten Verwaltungsakt hervorgehen, muß zusammen mit der Mitteilung der Entscheidung der entsprechenden Verwaltungsakt angegeben werden, zu dem auch der Zugang ermöglicht werden muß.
5. Die Begründung ist für die normativen Akte und für die Akte mit allgemeinem Inhalt nicht erforderlich.

PRESIDENTE: Sospendiamo per ora la trattazione di questo articolo per dare al cons. Benedikter la possibilità di formulare la sua proposta. Passiamo intanto all'art. 4.

Art. 4
(Motivazione dei provvedimenti)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le norme giuridiche, nonché le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).
3. Quando il provvedimento è discrezionale, la motivazione indica, oltre ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, le valutazioni di carattere amministrativo o tecnico che hanno condotto alla decisione espressa nel provvedimento. In particolare, qualora il provvedimento

comporti un sacrificio dell'interesse del destinatario, la motivazione indica le ragioni per le quali esso è necessario e congruo in relazione a tale sacrificio.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.

5. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

PRÄSIDENT: Zu diesem Artikel 4 sind zwei Änderungsanträge eingebracht worden, und zwar beide vom Abg. Craffonara. Der erste betrifft die Aufhebung des Absatzes 3.

Absatz 3 ist aufgehoben. Bitte.

PRESIDENTE: All'art. 4 sono stati presentati due emendamenti, entrambi a firma del cons. Craffonara, di cui il primo tendente a sopprimere il comma 3.

Il comma 3 è soppresso.

CRAFFONARA: Una attenta lettura dei commi 1 e 2 dovrebbe far ritenere superfluo questo comma 3, infatti non è contenuto nella 241. In poche parole, anche in base a quelle che sono state le interpretazioni che seguirono la 241, tutti gli atti devono essere motivati, se quindi un atto comporta un sacrificio nell'interesse del destinatario, va motivato in base o al comma 1 o al comma 2. E' superfluo, però, dal momento che rafforza o migliora, io non ho difficoltà, qualora la Giunta lo ritenga, anche ritirarlo, lascio al Presidente la scelta.

PRÄSIDENT: Danke. Zu Wort gemeldet haben sich zu diesem Abänderungsantrag... Kollege Benedikter zur Abschaffung des Absatzes 3? Das machen wir danach. Ich habe ihn inzwischen ausgelassen. Einen Moment Geduld bitte.

Abg. Taverna zu Absatz 3? Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie. In merito a questo emendamento si è iscritto a parlare... Collega Benedikter intende intervenire sulla soppressione del comma 3? Sarà trattato successivamente. Per ora è stato sospeso. La prego di pazientare un attimo.

Cons. Taverna, chiede la parola sull'art. 3? Prego, ne ha facoltà.

TAVERNA: Presidente, ritengo che il comma 3 dell'art. 4 sia destinato ad ingenerare una qualche confusione, rispetto a quanto previsto nei primi due commi del medesimo art. 4 e questa confusione si rileva dall'attenta lettura del comma 3, che testualmente recita: "Quando il provvedimento è discrezionale, la motivazione indica, oltre ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, le valutazioni di carattere amministrativo o tecnico che hanno condotto alla decisione espressa nel provvedimento. In particolare, qualora il provvedimento comporti un sacrificio dell'interesse del destinatario, la motivazione indica le ragioni per le quali esso è necessario e congruo in relazione a tale sacrificio."

I primi due commi recitano:

"1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le norme giuridiche, nonché le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b)."

E' ovvio che la fattispecie indicata dal primo comma dell'art. 4, circa l'obbligo della motivazione del provvedimento, è una fattispecie generale, quindi si riferisce ad ogni provvedimento amministrativo, di conseguenza il comma 3, laddove si arriva a disciplinare l'obbligo della motivazione per quanto riguarda la natura discrezionale del provvedimento, ma essendo pur esso provvedimento sempre di natura amministrativa, è una ripetizione del concetto e del principio espresso e contenuto nel primo comma dell'art. 4.

Oltre tutto il secondo comma dell'art. 4, in linea con il primo, evidentemente non fa che ribadire i principi di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 241, quando si dice che la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, unitamente al fatto che il comma 3 della medesima legge, se le ragioni della decisione risultino da altro atto della amministrazione, richiamato dalla decisione medesima, insieme alla comunicazione di quest'ultimo, deve essere indicato e reso disponibile a norma della presente legge anche l'atto a cui si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Di conseguenza nella lettura generale dell'art. 3 della legge 241, al primo comma: Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione normativa ecc., deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo.

Mi pare a questo punto che il disposto dell'art. 3 della legge 241, che non fa che essere ribadito nel suo contenuto dall'art. 4 ai commi 1, 2, 3 e 4 trova a mio giudizio un limite, nel senso che è rappresentato dalla sopravvivenza di questo 3 comma, laddove si viene a ribadire l'obbligo della motivazione anche in presenza di un provvedimento cosiddetto discrezionale.

A questo riguardo, se il collega ritira l'emendamento, mi permetto di farlo mio e di portarlo al voto, lo ritengo necessario per le ragioni di coerenza, con i principi della legge 241, per ragioni di coerenza limitatamente al contenuto dell'art. 4 e per una questione di eliminare da un lato la pesantezza e dall'altro la ridondanza di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 4, oltre che esprimermi favorevolmente all'emendamento, nell'ipotesi che il collega Craffonara lo intenda ritirare, dichiaro di farlo mio e quindi desidero che l'aula lo voti e lo approvi, proprio per le motivazioni che così sinteticamente mi sono servite per illustrare la posizione del gruppo del MSI.

PRÄSIDENT: Bevor ich das Wort dem Präsidenten des Ausschusses erteile, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man zuerst die Abgeordneten hört, oder, Herr Präsident? Möchten Sie nur klärend eingreifen. Gut, dann gebe ich Abg. Benedikter das Wort.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al Presidente della Giunta regionale, sarebbe meglio fare intervenire i consiglieri. Lei vorrebbe fare un chiarimento? Bene, allora do la parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ja, ich habe zum zweiten Absatz einen Abänderungsantrag eingebracht und zwar, daß der Text des Ausschusses wiederhergestellt werde. Der Text der Kommission lautet: "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le norme giuridiche, nonché le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Meiner Ansicht nach ist der Text des Ausschusses rechtlich einwandfreier. Einwandfreier, wenn er sagt: "La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche", so wie das Staatsgesetz lautet. Im selben Artikel Absatz 3 und Absatz 4 ist auch wieder von "ragioni giuridiche" die Rede, von den "rechtlichen Gründen". In diesen rechtlichen Gründen ist beides drinnen "le norme giuridiche" und "le ragioni che hanno determinato la decisione", denn es soll Bezug genommen werden auf rechtliche Vorschriften und bewiesen werden oder begründet werden, daß eben diese Vorschriften, diese Bestimmungen, die Entscheidung hervorgerufen haben. Mir kommen auch im Italienischen und dementsprechend im Deutschen die Worte "le ragioni giuridiche" die "rechtlichen

Gründe" besser vor als der Text der Kommission, in welchem es heißt "le norme giuridiche nonché le ragioni che hanno determinato la decisione", als ob es sich um zwei Dinge handelte. Bestimmungen einerseits und dann auch noch Gründe, die diese Entscheidung veranlaßt haben. Die Entscheidung kann nur veranlaßt worden sein durch diese rechtliche Begründung. So steht es im Staatsgesetz und so steht es dann wieder im nächsten Absatz, in welchem von "ragioni giuridiche" die Rede ist. Warum die Worte ändern, die Diktion ändern.

(Ho presentato un emendamento al secondo comma, chiedendo che venga ripristinata la dizione della Giunta regionale. Il testo della Commissione recitava: "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le norme giuridiche, nonché le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione." A mio avviso il testo della Giunta era più appropriato dal punto di vista giuridico: "La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche", come afferma del resto anche la legge nazionale. Nello stesso articolo al comma 3 e 4 si parla sempre di "ragioni giuridiche". In queste "ragioni giuridiche" sono già contenute sia "le norme giuridiche" che "le ragioni che hanno determinato la decisione", in quanto si deve fare riferimento alle norme giuridiche per motivare la decisione. A me sembra che la dizione "le ragioni giuridiche" sia una dizione più appropriata rispetto al testo della Commissione, nel quale si parla di norme giuridiche nonché di ragioni che hanno determinato la decisione, quasi come se si trattasse di due cose completamente diverse, da un lato le norme e dall'altro le ragioni che hanno determinato la decisione. La decisione può essere solo stata determinata dalle ragioni giuridiche. Così sta scritto anche nella legge statale e poi anche nel comma successivo dove si parla nuovamente di "ragioni giuridiche". Perché allora modificare la dizione?)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter.

Das Wort hat Abg. Alessandro Boato.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter.

La parola ora al cons. Alessandro Boato.

BOATO: Mi sembra fondata l'obiezione del cons. Benedikter. Devo dire che la lettura del comma 3 mi lascia un po' perplesso e mi sembra che il riferimento al sacrificio dell'interesse del destinatario è quasi meglio non utilizzarlo, perché preconizzarlo in un articolo di legge potrebbe indurre al sospetto del contrario della difesa, dell'interesse del singolo.

Mi lascia ancora più perplesso l'avvio di questo comma, quando il provvedimento è discrezionale, cioè vorrei capire i punti di riferimento.

I provvedimenti possono essere anche urbanistici, di tutela del paesaggio, che vanno motivati, cioè non sono solo provvedimenti amministrativi riferiti al primo comma. Spesso si ha l'idea che un qualcosa riguardante l'urbanistica o la tutela dell'ambiente abbia un carattere discrezionale, non so se sia così l'interpretazione, ho delle obiezioni su questo piano e non vorrei che si desse la zappa sui piedi l'amministrazione e cioè concedesse una patente di discrezionalità all'interpretazione di una legge, che è pur sempre una legge, dal momento in cui è espressa ed ha gli elementi per dare un giudizio. Le lascio il punto interrogativo, ma vorrei capire a cosa si riferisce la parola discrezionale.

Comunque una via intermedia, supposto che fosse fondata questa asserzione all'inizio del comma 3, sarebbe perlomeno quella di togliere la seconda parte del comma 3 dove dice: "In particolare, qualora il provvedimento comporti un sacrificio dell'interesse del destinatario, la motivazione indica le ragioni per le quali esso è necessario e congruo in relazione a tale sacrificio."

Ma il punto interrogativo più grosso ce l'ho sulla parola "discrezionale".

PRÄSIDENT: Danke schön, Abg. Boato.

Abg. Taverna noch vier Minuten, bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Boato.

Cons. Taverna ancora per quattro minuti, prego.

TAVERNA: Signor Presidente, annullo la prenotazione ad intervenire, perché intendo parlare sull'emendamento al comma 2 dell'art. 4 a firma del cons. Benedikter, ma ritenendo che si debba procedere con un minimo di coerenza, non si può saltare come i grilli da un emendamento all'altro; dal momento che avevamo iniziato la trattazione dell'emendamento al comma 3, ritengo sia opportuno concluderla e dopo averla conclusa arrivare anche al voto.

Mi prenoto fin d'ora sull'emendamento testè distribuito del collega Benedikter, che intende modificare il comma 2 dell'art. 4.

Signor Presidente, la richiamo ad una più puntuale osservanza del metodo per quanto riguarda la discussione e la richiamo per una questione di chiarezza dei lavori.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zur Replik des Ausschusses, wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind.

Bitte schön, Dr. Andreolli.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla replica della Giunta regionale, se nessun altro intende intervenire.

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Qui è inevitabile parlare sia del comma 2 che del comma 3, perché i rispettivi contenuti si intersecano.

Credo non abbia torto il collega Benedikter nell'accogliere la sua proposta per una semplificazione del comma 2, tesa al ripristino del testo originario, anche perché collegato al mantenimento parziale del comma 3. Mi spiego. Di per sé il comma 2 della Commissione aggiunge solo "anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'art. 16", ma è chiaro che questa dizione è implicita già nel comma 2 originario, quindi è solo una questione di specificazione.

Invece non considererei secondaria la prima parte del comma 3, quando dice: "Quando il provvedimento è discrezionale", perché in questo comma si introduce una fattispecie diversa rispetto ai commi precedenti, ci sono provvedimenti che non sono discrezionali, perché sono atti dovuti. Laddove c'è la discrezionalità dell'amministrazione noi abbiamo pensato alla difesa del cittadino ed è singolare che questa volta sia la Giunta che cerca di difendere i cittadini, invece qualcun altro sente più le ragioni del pubblico amministratore, immagino sempre quello comunale.

Quindi il terzo comma lo lascierei, quantomeno nella prima parte, quando si parla di provvedimento discrezionale, perché allora si specifica, a tutela dei cittadini, come il pubblico dipendente deve comportarsi in questa discrezionalità.

Riconosco al collega Boato, è ridondante quando dice: "in particolare qualora il provvedimento", quindi quello si potrebbe cassare perché è una fattispecie che è compresa prima.

Per concludere, propongo di accogliere l'emendamento Benedikter nel ripristino del testo originario, propongo di non accogliere l'emendamento per la soppressione, mantenere il comma 3 così come è stato scritto, con una soppressione parziale dell'ultimo capoverso che comincia "in particolare qualora il provvedimento comporti..."

Questa è la mia proposta finale. Grazie.

PRÄSIDENT: Das Wort zur Replik an den Abg. Craffonara. Prego Consigliere.

PRESIDENTE: La parola per la replica al cons. Craffonara. Prego, consigliere.

CRAFFONARA: Sono d'accordo assolutamente con quello che si sta convenendo, sia sul ripristino del comma 2 originale, sia sulla soppressione, possiamo prendere il mio emendamento ed aggiungere: il comma 3 è soppresso a partire dalle parole "in particolare..."

E' un emendamento all'emendamento, se volete ve lo firmo, così facilitiamo.

PRÄSIDENT: Also, der Abänderungsantrag von Abg. Craffonara beschränkt sich auf den letzten Teil des Absatzes 3, und zwar im deutschen Text ab den Worten "insbesondere wenn die Maßnahme" und im italienischen Text dalle parole "qualora il provvedimento comporti" usw., wird der Teil durch den Abänderungsantrag gestrichen. Nur der zweite Teil des Absatzes 3. Darauf beschränkt sich dieser Abänderungsantrag.

Abg. Taverna zum Abänderungsantrag?

PRESIDENTE: Dunque l'emendamento del cons. Craffonara si limita all'ultima parte del comma 3, dove si sopprimono le parole "qualora il provvedimento comporti ecc.", e si inserisce questo emendamento. Quindi solo la seconda parte del comma 3. L'emendamento si limita a questo.

Cons. Taverna, sull'emendamento?

TAVERNA: Continuo ad insistere sul concetto, ma evidentemente nessuno ha la volontà o la pazienza di ascoltarmi, perché si dice di sì e poi si procede verso altre direzioni.

Quindi dopo aver richiamato per tre, quattro volte quanto previsto dal Regolamento, mi sono stufato, vorrà dire che a futura memoria qualcuno si ricorderà che il cons. Taverna invitava ad una procedura che sia in linea con quanto previsto dal Regolamento.

Non è assolutamente vero, signor Presidente della Giunta, che si può discutere sull'emendamento Benedikter e sull'emendamento presentato dal collega Craffonara, nell'ambito della discussione si può dire tutto ed il contrario di tutto, però c'è un metodo da seguire, un metodo che si formalizza con la discussione e la votazione.

Per quanto riguarda la questione cronologica della presentazione dell'emendamento ci siamo trovati ad avere davanti agli occhi l'emendamento soppressivo presentato dal collega Craffonara al terzo comma dell'art. 4 e solo successivamente abbiamo appreso della presentazione da parte del collega Benedikter dell'emendamento modificativo al comma secondo dell'art. 4.

Ho detto che nell'ipotesi in cui il collega Craffonara avesse deciso di rinunciare al proprio emendamento - e mi pare ci sia una rinuncia parziale - io avrei fatto mio l'emendamento del collega Craffonara, per cui la richiesta, fatta precedentemente da me sull'appropriazione da parte mia dell'emendamento Craffonara, conserva tutta la sua validità.

Inoltre si deve leggere con attenzione quanto verrà poi determinato per effetto della possibile approvazione degli emendamenti presentati, perché l'art. 4 trova una diversa connotazione e giustamente - lo ha fatto osservare il collega Benedikter - la dizione contenuta nel testo originario del secondo comma, è una dizione generale astratta, che riesce a cogliere tutte le fattispecie possibili, quindi sotto questo profilo non posso che approvare e votare a favore dell'emendamento Benedikter, perché lo ritengo essere più funzionale agli obiettivi contenuti al secondo comma ed è incapace a dare maggiore organicità all'art. 4 nel suo complesso.

Insisto sulla necessità che si pervenga all'abrogazione totale del comma 3 di questo art. 4, sostanzialmente non fa che concepire un dispositivo legislativo, che sia il più possibile corretto sotto tutti i profili.

Quando si afferma, all'inizio del primo periodo del comma 3, quando il provvedimento è discrezionale, non significa nulla se non sottolineare un aspetto che caratterizza il

provvedimento, ma Poiché il provvedimento amministrativo esiste, questa fattispecie rientra appieno nel mutamento del secondo comma dell'art. 4, mutamento che, come testualmente recitava in origine il secondo comma: "La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Di conseguenza questa dizione raccoglie, nella sua generalità e nella sua astrattezza, tutte le fattispecie giuridiche relative al provvedimento amministrativo, quindi di conseguenza il comma 3 genera confusione nella peggiore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi è una ripetizione del principio ivi contenuto nel secondo comma, rettificato all'art. 2.

Quindi sostengo la necessità dell'abrogazione totale del terzo comma, perché il terzo comma non è destinato ad essere più favorevole nei confronti dell'utente rispetto alla situazione dell'amministrazione, anche perché non bisogna pensare ad una contrapposizione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, bisogna svestirci di una polemica che sotto certi aspetti può essere giustificata da situazioni di fatto, ma che in linea della dottrina ed in linea politica non si può concepire una situazione di permanente conflittualità tra cittadino e pubblica amministrazione, bisogna invece pensare e quindi fare un salto di qualità e culturale al fatto che ci dovrebbe essere la collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione e quindi non pensare soltanto in termini negativi o difensivi, perché pone la pubblica amministrazione nella condizione di essere sempre sulla difensiva, Poiché si deve dare sempre colpa alla pubblica amministrazione e sempre ragione al cittadino.

Questo non ha da essere, perché bisogna ricondurre il ragionamento alla luce di quella sintesi istituzionale di cui facevo prima parola.

Quindi ritengo di dover insistere, accogliendo e facendo mio nella sua globalità l'emendamento Craffonara, quindi soppressione del comma 3 e accoglimento dell'emendamento Benedikter, con il ripristino del vecchio testo del secondo comma dell'art. 4.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Nachdem Abg. Taverna, wenn ich richtig verstanden habe, sich den gesamten Abänderungsantrag zu eigen gemacht hat, kommt der Antrag mit Vorrang zur Abstimmung. Wenn er genehmigt wird, ist natürlicherweise der ganze Absatz zu streichen, sollte er nicht genehmigt werden, dann kommt der neue Abänderungsantrag zum Artikel 4 zur Abstimmung, der den zweiten Teil streichen wird. Hier liegt jetzt formalrechtlich auch ein Abänderungsantrag vor, unterschrieben von den Abg. Boato, Tribus und Craffonara, mit dem man praktisch den ersten ersetzt. Sind wir einverstanden über die Prozedur? Ich glaube, es gibt keine Zweifel.

Dann stimmen wir zuerst ab über die Totalstreichung des Absatzes 3. Wer mit dem Antrag Taverna einverstanden ist, den Absatz 3 gänzlich zu streichen, möge bitte die Hand erheben? 3 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Die große Mehrheit. Danke. Wer enthält sich der Stimme? 2.

Bei 3 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und dem Rest Nein-Stimmen ist dieser Antrag nicht genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione. Poiché il cons. Taverna si fa proprio l'intero emendamento, se ho ben capito, questo dovrà essere posto in votazione prima degli altri. Se venisse approvato, viene stralciato naturalmente l'intero comma. Nel caso non venisse approvato, viene posto in votazione il nuovo emendamento all'art. 4 teso a sopprimere la seconda parte dello stesso. Qui è stato presentato anche un altro emendamento a firma dei cons. Boato, Tribus e Craffonara, con il quale si vuole praticamente sostituire il primo. Siete d'accordo con la procedura? Io credo che non ci siano problemi.

Votiamo dunque prima la soppressione dell'intero comma 3. Chi è favorevole all'emendamento del cons. Taverna, è pregato di alzare la mano. 3. Contrari? La maggioranza. Astenuti? 2.

Con 3 voti favorevoli e 2 astensioni l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Ich komme dann zum zweiten Abänderungsantrag, wie gesagt von den Abg. Boato, Tribus und Craffonara. Der zweite Teil ab den Worten "qualora il provvedimento comporti" usw. ist zu streichen. Der Teil nach den Worten: "Insbesondere wenn die Maßnahme" ist zu streichen. Wer mit diesen Antrag einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 3.

Bei 3 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist damit der zweite Teil des Absatzes 3 im Artikel 4 gestrichen.

PRESIDENTE: Ora passiamo all'emendamento successivo a firma dei cons. Boato, Tribus e Craffonara. La seconda parte, dalle parole "qualora il provvedimento comporti", viene soppressa. Chi è favorevole all'emendamento, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3.

Con 3 astensioni e il resto di voti favorevoli la seconda parte del comma 3 è soppressa.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum nächsten Abänderungsantrag, eingereicht von den Abg. Benedikter, Klotz und Berger - als technische Unterschrift sagt uns die Kollegin Klotz dazu. Der ursprüngliche Text im Absatz 2 des Regionalausschusses ist wieder einzuführen. Sie haben ihn ja alle bei sich; im italienischen Text steht er links. Zu Absatz 2 sind wir jetzt zurückgekehrt, weil hier ein Abänderungsantrag ist. Im Deutschen finden wir ihn im ursprünglichen Text des Regionalausschusses, in der ursprünglichen Fassung im Artikel 4 Absatz 2.

Wer meldet sich dazu zu Wort. Der Absatz würde jetzt so lauten:

"In der Begründung sind die mit dem Sachverhalt zusammenhängenden Voraussetzungen und die rechtlichen Gründe anzugeben, die zur Entscheidung der Verwaltung in bezug auf die Ermittlungsergebnisse geführt haben. La formulazione vecchia: "La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria."

Keine Wortmeldungen? Dann stimmen wir darüber ab. Wer mit der Rückführung des Textes in die ursprüngliche Fassung einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Die große Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Damit gilt der Absatz 2 in der ursprünglichen Fassung des Ausschuß als genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo quindi al prossimo emendamento presentato dai cons. Benedikter, Klotz e Berger - la collega Klotz specifica che la sua è una firma tecnica -. "Ripristinare il testo originario della Giunta regionale al comma 2".

Il testo italiano è riportato a sinistra. Siamo tornati nuovamente al comma 2, poiché è stato presentato un emendamento. Nella versione tedesca il testo corrisponde a quello originario della Giunta regionale all'art. 4, comma 2.

Chi desidera intervenire? Il comma emendato ora reciterebbe:

"La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria."

Chi desidera intervenire? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla reintroduzione del testo originario, è pregato di alzare la mano. Grazie. La grande maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

Il comma 2 è dunque ripristinato nella versione originaria.

PRÄSIDENT: So. Keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir darüber ab. Wer mit der Rückführung des Textes in die ursprüngliche Fassung einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Die große Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Damit gilt Absatz 2 in der ursprünglichen, vom Ausschuß vorgeschlagenen Fassung als genehmigt.

PRESIDENTE: Nessun consigliere si è iscritto a parlare. Passiamo dunque alla votazione. Chi è favorevole al ripristino del testo originario, è pregato di alzare la mano. Grazie. La maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il comma 2 risulta dunque approvato nella versione originaria proposta dalla Giunta.

PRÄSIDENT: Die Abänderungsanträge sind somit alle genehmigt worden. Jetzt müssen wir zuerst noch den Artikel... Moment. Noch ein Änderungsantrag. Nach dem Absatz 5 wird folgender neue Absatz 5 bis eingefügt:

"In jeder Maßnahme sind die Verwaltungsbehörde und die Frist für den Rekurs anzugeben."

Bitte schön, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Tutti gli emendamenti sono dunque stati posti in votazione. Ora dobbiamo ancora votare sull'articolo... Un momento. Ancora un emendamento:

Dopo il comma 5 è introdotto il comma 5 bis:

"Ogni provvedimento deve indicare l'autorità amministrativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere".

Prego, consigliere.

CRAFFONARA: E' ancora per quella chiarezza che mi pare ci siamo impegnati di portare al maggior livello possibile. Questo emendamento aggiuntivo si lega a quello successivo, che riguarda l'art. 5 che viene soppresso, perché l'art. 5 recita: "In ogni atto che comporta il sacrificio dell'interesse del destinatario e ad esso comunicato o notificato devono essere indicati l'autorità..." è leggermente contorto, per cui propongo l'eliminazione dell'art. 5, ma comunque l'inserimento di questo comma 5/bis che taglia in modo molto netto e recita: "Ogni provvedimento deve indicare l'autorità amministrativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere".

E' ripreso pari pari il testo della 241.

PRÄSIDENT: Danke. Das Wort hat der Abg. Taverna. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie. Il prossimo relatore iscritto a parlare è il cons. Taverna. Prego, ne ha facoltà.

TAVERNA: Signor Presidente, ritengo che l'emendamento proposto dal collega Craffonara sia necessario accoglierlo, proprio per le ragioni che lui ha inteso esprimere a sostegno dell'emendamento medesimo.

Ci troviamo in questo momento all'art. 4, dal titolo: "Motivazione dei provvedimenti" e mi pare che sia più che legittimo pensare che in questo articolo si debba configurare, come prevede il comma 5/bis, laddove si va ad identificare quale sia l'autorità amministrativa ed il termine entro il quale il cittadino ha la possibilità di ricorrere, proprio per una ragione di coerenza, coerenza che la 241 dimostra di essere più organica e più equilibrata.

Mi sono prima impegnato a convincere l'aula all'accoglimento del mio emendamento soppressivo dell'intero comma, perché ritenevo legittimo, dal punto di vista di una corretta ed organica lettura dell'intero articolo 4 e quindi per sostenere con convinzione una superiore idoneità dell'art. 4, in

una diversa formulazione, a raggiungere gli obiettivi, nei confronti dei quali i principi che sottendono l'architettura dell'art. 4 hanno evidenziato.

Per questa ragione ritengo di dover impegnarmi nel sostenere la bontà e la validità dell'emendamento Craffonara, che prevede l'introduzione di un comma 5/bis, laddove nell'articolo generale sulla motivazione dei provvedimenti si debba pensare ad individuare nella motivazione al provvedimento medesimo anche la individuazione immediata, resa quindi al cittadino, dell'autorità competente per decidere su eventuali ricorsi, oltre che dei termini per proporre ricorso a quella già individuata all'autorità competente.

Quindi ho tutte le ragioni per avvalorare la bontà della richiesta contenuta nell'emendamento Craffonara e sono convinto della necessità che l'aula accolga questo emendamento, pur lamentando le perplessità che sono derivate da una non corretta fino in fondo considerazione che l'aula ha ritenuto di dover fare sulla base del ragionamento di carattere giuridico-politico sostenuto da me in precedenza e avuto riferimento al contesto del quadro generale di come l'art. 4 sia così organizzato.

PRÄSIDENT: Möchte noch jemand das Wort ergreifen?
Der Ausschuß? Bitte schön.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire?
La Giunta? Prego.

ANDREOLLI: La Giunta concorda con l'emendamento Craffonara e dice già subito che è anche d'accordo conseguentemente di sopprimere l'art. 5.

PRÄSIDENT: So. Dann stimmen wir jetzt ab über den Abänderungsantrag des Abg. Italo Craffonara, Anfügung des Absatzes 5 bis. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen. Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Damit ist Absatz 5 bis einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione dell'emendamento presentato dal cons. Italo Craffonara, teso ad inserire il comma 5 bis. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Grazie, la maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

Il comma 5 bis è dunque approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt über den gesamten Art. 4 ab. Wer ist mit dem Art. 4... Bitte schön, Abg. Taverna.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'intero articolo 4. Chi è favorevole... Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Presidente, non so se lei ha voglia di scherzare o se oggi è particolarmente distratto, perché vuol sempre superare delle fasi che secondo me non devono essere superate.

Lei ha il dovere di chiedere all'aula se c'è qualcuno che ha intenzione di intervenire sugli articoli! Mi sono permesso di richiamarla, signor Presidente, perché sono convinto che con l'art. 5 non avrà occasione di fare questo invito, perché già fin d'ora si dice che si intende sopprimerlo ed anch'io sono d'accordo.

Per quanto riguarda l'art. 4, proprio per le ragioni che mi sono sforzato di motivare nel corso della discussione sull'emendamento del comma 3, esprimerò a questo riguardo una

valutazione di astensione sul complesso dell'art. 4, stimolato anche dal contributo del collega Frasnelli, che mi ha indotto ad intervenire per illustrare meglio il mio pensiero, perché non lo aveva compreso prima nel suo significato organico.

Voteremo con un voto di astensione l'art. 4, perché riteniamo che questo articolo non è altro che una rilettura, mi corregga il cons. Craffonara che ha presentato diversi emendamenti con l'obiettivo di rendere l'art. 4 molto più vicino all'art. 3 della legge 241, art. 3, che sotto il profilo della chiarezza, delle precise individuazioni delle fattispecie, che non possono che essere di natura generale e quindi non calarsi nel particolare, meglio sarebbe stato se la norma giuridica avesse avuto quelle caratteristiche a cui prima facevo riferimento.

Quindi una correzione giusta, Oltre tutto proposta dal collega Benedikter, sulla reintroduzione del testo originario del secondo comma, il mantenimento del primo comma, la sopravvivenza di parte del terzo comma, che a mio parere è ampiamente contenuto nella previsione del combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 4, sopravvivenza del terzo comma che genera confusione per la peggiore delle ipotesi e per la migliore delle ipotesi non è altro che una ripetizione ridondante dei principi contenuti nel primo e secondo comma, mi pare che questo sia l'elemento meno qualificante dell'intero articolo, contemperata questa situazione dall'approvazione del comma 5/bis proposto dal collega Craffonara e successivamente l'abrogazione dell'art. 5.

Per queste ragioni noi del MSI esprimiamo voto di astensione sull'intero art. 4.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt ab über den Art. 4 als ganzem. Wer mit dem Art. 4... Wer schließt sich dem Antrag des Abg. Ferretti an. Danke. Damit wird der Namensaufruf gemacht. Wir fangen mit Frau Abg. Klotz an.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione dell'articolo 4 nel suo complesso. Chi è favorevole... Chi condivide la proposta del cons. Ferretti? Grazie. Si procede all'appello nominale. Iniziamo dalla cons. Klotz.

BENUSSI: Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußstatscher (*ja*), Leita (*si*), Leveghi (*non presente*), Lorenzini (*si*), Malossini (*non presente*), Marzari (*non presente*), Mayr (*non presente*), Meraner (*ja*), Micheli (*si*), Montali (*non presente*), Morandini (*si*), Morelli (*non presente*), Negherbon (*si*), Nicolini (*si*), Oberhauser (*ja*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*si*), Peterlini (*ja*), Pinter (*non presente*), Rella (*non presente*), Romano (*si*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*si*), Tarolli (*si*), Taverna (*astenuto*), Tononi (*non presente*), Tretter (*si*), Tribus (*ja*), Valentin (*non presente*), Viola (*si*), Zendron (*si*), Zoller (*si*), Achmüller (*ja*), Alber (*non presente*), Andreolli (*si*), Andreotti (*astenuto*), Bacca (*si*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*astenuto*), Berger (*astenuto*), Bertolini (*ja*), Betta (*si*), Boato (*si*), Bolognani (*si*), Bolognini (*si*), Bolzonello (*astenuto*), Brugger (*non presente*), Casagrande (*astenuto*), Chiodi-Winkler (*astenuto*), Craffonara (*si*), Degaudenz (*si*), Duca (*si*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*ja*), Feichter (*ja*), Ferretti (*si*), Franceschini (*si*), Frasnelli (*ja*), Frick (*ja*), Giacomuzzi (*ja*), Giordani (*si*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*ja*), Jori (*si*), Kaserer (*ja*).

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben. Abgestimmt haben 52 Abgeordnete, mit Ja haben gestimmt 45, 7 haben sich der Stimme enthalten, Nein-Stimmen sind keine. Damit genehmigt der Regionalrat diesen Artikel 4.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione. Votanti 52 consiglieri. Voti favorevoli 45, astenuti 7, nessun voto contrario. Il Consiglio regionale approva dunque l'articolo 4.

PRÄSIDENT: Ich gehe zurück. Wir haben vorhin den Art. 3 bis ausgesetzt, um Abg. Benedikter die Möglichkeit zu geben, einen Abänderungsantrag vorzulegen. Soweit ich verstanden habe, erübrigt sich das. Dankeschön. Dann können wir über den Art. 3 bis so abstimmen wie er vorgelegt ist. Wer mit dem Artikel einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Keine. Damit ist der Art. 3 bis genehmigt.

PRESIDENTE: Ritorniamo ora all'art. 3 bis, che avevamo sospeso per dare modo al cons. Benedikter di formalizzare un emendamento. Risulta superfluo, se ho ben capito. Allora possiamo votare l'art. 3 bis così com'è stato presentato. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

L'art. 3 bis è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum

Art. 5

(Hinweise über mögliche Rekurse)

1. In jedem Verwaltungsakt, mit dem das Interesse des Betroffenen geschmälert wird und der ihm mitgeteilt oder zugestellt wird, sind die Behörde, bei der der Rekurs eingelegt werden kann und die Frist für den Rekurs anzugeben.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 5:

Art. 5

(Informazione sui possibili ricorsi)

1. In ogni atto che comporta il sacrificio dell'interesse del destinatario e ad esso comunicato o notificato devono essere indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il termine per il ricorso.

PRÄSIDENT: Es liegt ein Änderungsantrag des Abg. Craffonara vor, u. z. Art. 5 ist aufgehoben. Und dann noch zwei weitere Änderungsanträge, aber die bringen wir dann nachher. Wer meldet sich zu Wort? Bitte schön, Abg. Craffonara.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma del cons. Craffonara, tendente a sopprimere l'art. 5. Poi ci sono altri due emendamenti che tratteremo in seguito. Chi chiede la parola? Prego, cons. Craffonara.

CRAFFONARA: Telegrafico, signor Presidente, perché nel momento in cui il Consiglio ha accettato precedentemente l'emendamento aggiuntivo del comma 5/bis, che recitava: "Ogni provvedimento deve indicare l'autorità amministrativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere", rende superfluo assolutamente l'art. 5.

Approvando l'art. 5/bis, automaticamente questo articolo deve essere soppresso, per coerenza.

PRÄSIDENT: Danke. Keine weiteren Wortmeldungen? Replik. Keine. Dann stimmen wir ab über den Aufhebungsantrag des Art. 5. Wer stimmt dafür? Mir scheint, daß die Mehrheit gegeben ist. Wer

stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Damit ist der Abänderungsantrag genehmigt und somit der Art. 5 gestrichen. Damit erübrigt sich der andere Abänderungsantrag.

PRESIDENTE: Grazie. Nessun altro intende intervenire? Nessuna replica. Allora procediamo alla votazione dell'emendamento soppressivo all'art. 5. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

L'emendamento è approvato e dunque l'art. 5 è soppresso. Decadono di conseguenza tutti gli altri emendamenti.

PRÄSIDENT: Wir kommen somit zum

Art. 6
(Verwaltungsvereinbarung von Maßnahmen)

1. Berücksichtigt die Verwaltung die im Sinne von Artikel 16 vorgelegten Einwände und Vorschläge, kann sie mit den Betroffenen Vereinbarungen abschließen, um den Ermessensinhalt der abschließenden Verwaltungsmaßnahme zu bestimmen oder um diese in den gesetzlich vorgesehenen Fällen zu ersetzen, wobei Rechte Dritter nicht angetastet werden dürfen und in jedem Falle das öffentliche Interesse verfolgt werden muß.
2. Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, müssen bei sonstiger Nichtigkeit die Vereinbarungen nach diesem Artikel schriftlich abgeschlossen werden. Beim Abschluß der Vereinbarungen werden, wenn nicht anders bestimmt, im Rahmen der Kompatibilität die Grundsätze des Zivilgesetzbuches hinsichtlich des Schuldrechtes und der Verträge angewandt.
3. Vereinbarungen, die Verwaltungsmaßnahmen ersetzen, sind denselben Kontrollen unterworfen wie diese.
4. Falls es das öffentliche Interesse aus später eingetretenen Gründen erfordert, verfügt die Verwaltung den einseitigen Rücktritt von der Vereinbarung; sie ist jedoch verpflichtet, den allfälligen Schaden zu vergüten, den der Private durch den Rücktritt erlitten hat.
5. Der Verwaltung steht es immer frei, mit anderen öffentlichen Verwaltungen gemäß Artikel 15 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 und gemäß den darin enthaltenen Modalitäten Vereinbarungen abzuschließen, um die Zusammenarbeit und Abwicklung von Tätigkeiten gemeinsamen Interesses zu regeln.
6. Die Vereinbarungen nach Absatz 1 sind vom Inhaber des zuständigen Amtes zu unterzeichnen. Falls es sich um ein Kollegialorgan handelt, sind sie vom Präsidenten nach Beschluß des Kollegiums zu unterzeichnen.
7. Die Vereinbarungen nach Absatz 5 sind vom gesetzlichen Vertreter nach Beschluß des zuständigen Organs abzuschließen.
8. Die Verwaltung kann außerdem an den Programmvereinbarungen gemäß Artikel 43 des Regionalgesetzes über die Gemeindeordnung teilnehmen.

PRESIDENTE: Passiamo dunque all'art. 6:

Art. 6
(Accordi amministrativi)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 16, l'amministrazione procedente può concludere con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e

in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. L'amministrazione può sempre concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

6. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal titolare dell'organo competente a provvedere. Se si tratta di organo collegiale, sono sottoscritti dal presidente, previa deliberazione del collegio.

7. Gli accordi di cui al comma 5 sono stipulati dal legale rappresentante, previa deliberazione dell'organo competente.

8. L'amministrazione può altresì partecipare agli accordi di programma previsti dall'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

PRÄSIDENT: Bitte, Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Dieser Artikel 6 entspricht, kann man sagen, genau dem Artikel 11 des Staatsgesetzes, mit Ausnahme des letzten Absatzes, Herr Präsident, und dieser letzte Absatz wäre gut, wenn er auch ins Gesetz hineinkäme, damit es vollständig ist, damit man nicht dann noch im Staatsgesetz nachschlagen muß. Ich weiß schon, warum er nicht hineingekommen ist, weil es hier heißt: "Le controversie in materia di formazione, conclusione, esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo." Das könnte das Regionalgesetz an sich nicht bestimmen. Aber wenn wir sagen, bitte, ich sage es auf Italienisch: "Ai sensi dell'art. 11, quinto comma della legge statale ecc. le controversie in materia di formazione, conclusione, esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" dann heißt das, wir nehmen Bezug auf das Staatsgesetz und somit können wir es hineintun. Es gibt Urteile des Verfassungsgerichtshofes, die sagen, daß man es bestimmen kann, jedoch muß man sich auf das Staatsgesetz berufen. Dann wäre nämlich die gesamte zusammenhängende Bestimmungen über dieses Verwaltungsübereinkommen vollständig und man müßte nur das Regionalgesetz lesen und bräuchte nicht dann noch einmal wegen gewisser Dinge, die in die staatliche Zuständigkeit fallen, das Staatsgesetz heranziehen.

(L'art. 6 è per così dire speculare all'art. 11 della legge statale, ad eccezione dell'ultimo comma, signor Presidente. E sarebbe bene che anche questo ultimo comma venisse inserito nel disegno di legge. In tal modo il testo risulterebbe più organico e si eviterebbe di andare a consultare la legge statale. Conosco bene la ragione per la quale è stato omissso; perché qui si dice: "Le controversie in materia di formazione, conclusione, esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo." La legge regionale non potrebbe determinare questa fattispecie. Ma se noi diciamo: "Ai sensi dell'art. 11, quinto comma della

legge statale ecc. le controversie in materia di formazione, conclusione, esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo", allora facciamo riferimento alla legge statale e quindi possiamo inserirlo. Ci sono sentenze della Corte costituzionale che affermano che lo si può fare semprechè ci sia un rimando ad una legge statale. In tal modo le norme sugli accordi amministrativi sarebbero più complete e sarebbe sufficiente consultare la legge regionale. Diventerebbe superfluo andare a vedere la legge statale per certi aspetti che rientrano nella competenza statale.)

PRÄSIDENT: Meldet sich noch jemand zu Wort? Nein. Möchte der Präsident des Ausschusses replizieren? Bitte schön.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Il Presidente della Giunta regionale desidera replicare? Prego.

ANDREOLLI: La proposta del collega Benedikter è pertinente, però io conosco molto bene la burocrazia statale romana, forse il collega Benedikter la conosce meglio di me, ed ogni volta che si presenta il problema di prevedere nelle leggi regionali o provinciali il rinvio a norme statali, diventa un casus belli. Con la recente legge del giudice di pace abbiamo potuto constatare quale controversia è nata a Roma prima di farcela vistare dal Consiglio dei Ministri, perché lei sa benissimo che le leggi formalmente le vista il Consiglio dei Ministri, in realtà prima le vista la burocrazia.

Non dovrebbero neanche essere dette queste cose, per rimanere sui nastri, però di fatto è la verità.

Allora concordo con lei e sarebbe giusto richiamarlo, però ho il timore che diventi un casus belli, perché diventa un elemento per dire: voi non potete citare la legge statale e richiamarla. Di fatto la norma c'è e quindi vale anche per noi.

Comunque se lei presenta un emendamento in conformità alla sentenza della Corte, posso condividere con lei la proposta, però bisogna esserci un emendamento puntuale in modo da non avere grane a Roma per farcela vistare, perché lei sa benissimo che non c'è più nemmeno il tempo materiale di riportarla in aula, se il Governo ci bocchia questa legge.

BENEDIKTER: Ich möchte mich auf den Verfassungsgerichtshof berufen und bitten, den Artikel auszusetzen, damit ich morgen den Text des Urteils bringen kann, weil ich ihn nicht bei der Hand habe. Ich habe die "giurisprudenza costituzionale" jetzt nicht in der Aktentasche.

(Desidererei fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte costituzionale e quindi pregherei di sospendere temporaneamente l'articolo. In tal modo domani potrei disporre del testo della sentenza che purtroppo oggi non ho portato con me. Purtroppo oggi non ho qui la "Giurisprudenza costituzionale".)

PRÄSIDENT: Wird stattgegeben, dann setzen wir den Artikel aus und gehen zum nächsten Artikel.

Art. 7

(Entrichtung wirtschaftlicher Vergünstigungen und Überweisungen)

1. Falls die Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und die Zuerkennung wirtschaftlicher Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften nicht mit Gesetz oder auf Grund von Maßstäben verfügt werden, die im Gesetz

ausdrücklich festgelegt werden, sind die Kriterien und die Modalitäten, nach denen sich die Verwaltung zu richten hat, im voraus zu bestimmen und zu veröffentlichen.

2. Die tatsächliche Beachtung der Kriterien und der Modalitäten hat laut Absatz 1 aus den einzelnen Verwaltungsakten hervorzugehen.

2 bis. Die Körperschaften und Träger, die jährlich die im Haushaltsgesetz festgesetzten Überweisungen für die Finanzierung der Verwaltungstätigkeit erhalten, haben der Körperschaft, die die Überweisung vornimmt, binnen 31. Juli eines jeden Jahres ihre Hinweise zur Festsetzung der Finanzierungen für die darauffolgende Gebarung bekanntzugeben. Dabei haben sie die voraussichtlichen Ausgaben für die Tätigkeit, die im betreffenden Finanzjahr durchgeführt wird, genau anzugeben.

PRESIDENTE: La richiesta è accolta. L'articolo è sospeso. Passiamo dunque all'articolo successivo:

Art. 7

(Erogazione di benefici economici e trasferimenti)

1. Quando non siano disposte con legge, o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti.

2 bis. Gli enti e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, da determinarsi annualmente e direttamente con legge di bilancio, presentano all'ente trasferente, entro il 31 luglio di ciascun anno, le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

PRÄSIDENT: Wir haben einen Abänderungsantrag von Italo Craffonara dazu vorliegen.

Bei Absatz 2 werden nach dem Wort "Verwaltungsakten" folgende Worte eingefügt:
"über die Maßnahmen gemäß Absatz 1".

Bitte.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma del cons. Craffonara:

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Prego.

CRAFFONARA: Si commenta da solo.

PRÄSIDENT: Danke. Weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir ab über den Abänderungsantrag.

Abg. Klotz, bitte.

PRESIDENTE: Grazie. Qualcun altro desidera intervenire? Nessuno. Allora procediamo alla votazione dell'emendamento.

Cons. Klotz, prego.

KLOTZ: Entschuldigung, wieder zum deutschen Text. Ich weiß nicht, ob diese Änderung nicht überflüssig ist, denn im deutschen Text ist hier sowieso dieser Passus enthalten: "hat laut Absatz 1 aus den einzelnen Verwaltungsakten hervorzugehen über die Maßnahmen gemäß Absatz 1". Inhaltlich erübrigt es sich fast.

(Mi scusi, sul testo tedesco. Mi sembra che questo emendamento sia superfluo perché nel testo tedesco è già contenuta questa dizione: "hat laut Absatz 1 aus den einzelnen Verwaltungsakten hervorzugehen über die Maßnahmen gemäß Absatz 1". Per quanto riguarda il contenuto, esso è identico.)

PRÄSIDENT: Frau Abg. Klotz. Der Einbringer hat es so formuliert. Es ist im Deutschen gleich. Er hat gemeint, daß es eine bessere Spezifizierung wäre. Mir ist es gleich.

Ja, der Ausschußpräsident, bitte schön.

PRESIDENTE: Cons. Klotz. Il presentatore lo ha formulato in questo modo. In tedesco la sostanza non cambia. Egli ha ritenuto che fosse necessaria una ulteriore specificazione. Per me è indifferente.

Il Presidente della Giunta regionale, prego.

ANDREOLLI: E' sostanzialmente superfluo, però è utile nella specificazione, quindi si può accoglierlo benissimo.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)

(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'art. 7 così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 7 è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 8

(Commissione regionale per il procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione, costituita da esperti in materie giuridico-amministrative, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta da:

- a) tre rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalle minoranze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;
- b) due rappresentanti designati dalle Giunte provinciali;
- c) due rappresentanti designati dalle associazioni rappresentative dei comuni;
- d) due rappresentanti designati dalle associazioni provinciali rappresentative delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.);
- e) due rappresentanti delle camere di commercio;
- f) due professori universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in servizio presso l'Ufficio legislativo-legale.

3. La commissione elabora proposte per la piena attuazione della presente legge; formula i pareri richiesti dalla Giunta regionale, dalle amministrazioni comunali, dalle camere di commercio e dagli enti para-regionali in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; redige per gli stessi enti una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività amministrativa che viene comunicata alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni, alle camere di commercio e agli enti pararegionali; predispone schemi di regolamenti-tipo per l'attuazione della presente legge; propone alla Giunta regionale modifiche ai testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 26, cura la raccolta degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 29 adottati dai comuni e dalle I.P.A.B.

4. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene nominata.

5. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

6. Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare alla commissione le informazioni e i documenti da essa richiesti ad eccezione di quelli coperti da segreto d'ufficio.

Art. 8

(Regionalkommission für das Verfahren und für den Zugang zu den Verwaltungsunterlagen)

1. Beim Präsidium des Regionalausschusses wird eine Kommission für den Zugang zu den Verwaltungsunterlagen errichtet.

2. Die aus Sachverständigen auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft und des Verwaltungsrechts zusammengesetzte Kommission wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses nach Beschluß des Regionalausschusses ernannt. Den Vorsitz führt der Präsident des Regionalausschusses oder ein von ihm bevollmächtigter Assessor; die Kommission setzt sich wie folgt zusammen:

- a) drei Vertreter der Region, von denen einer von den im Regionalrat vertretenen politischen Minderheiten namhaft gemacht wird;
- b) zwei von den Landesausschüssen namhaft gemachte Vertreter;
- c) zwei von den repräsentativen Vereinigungen der Gemeinden namhaft gemachte Vertreter;
- d) zwei von den repräsentativen Landesvereinigungen der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen namhaft gemachte Vertreter;
- e) zwei Vertreter der Handelskammern;
- f) zwei planmäßige Universitätsprofessoren für Rechtswissenschaft bzw. Verwaltungsrechte.

Die Obliegenheiten eines Schriftführers werden von einem Regionalbediensteten, der mindestens im VII. Funktionsrang eingestuft ist und Dienst beim Amt für Rechtsberatung und Gesetzgebung leistet, ausgeübt.

3. Die Kommission erarbeitet Vorschläge zur vollständigen Durchführung dieses Gesetzes; sie erstellt die Gutachten, die vom Regionalausschuß, von den Gemeindeverwaltungen, von den Handelskammern und von den halbregionalen Körperschaften über die Verwaltungsverfahren und über den Zugang zu den Verwaltungsunterlagen angefordert werden; sie faßt für diese Körperschaften einen jährlichen Bericht über die Transparenz der Verwaltungstätigkeit ab. Dieser Bericht wird dem Regionalausschuß, dem Regionalrat, den repräsentativen Landesvereinigungen der Gemeinden, den Handelskammern sowie den halbregionalen Körperschaften übermittelt. Die Kommission bereitet Entwürfe von Musterverordnungen zur Durchführung dieses Gesetzes vor; sie unterbreitet dem Regionalausschuß Änderungen zu den Gesetzes- und Verordnungstexten, die dazu dienen, das Recht auf Zugang nach Artikel 26 dieses Gesetzes so weit wie möglich zu gewährleisten; sie sammelt die Akte nach Artikel 29

Absatz 1, die von den Gemeinden und von den öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen erlassen wurden.

4. Die Kommission bleibt für die Dauer der Gesetzgebungsperiode, in der sie ernannt wurde, im Amt.

5. Die Zusammensetzung der Kommission muß der Stärke der Sprachgruppen angepaßt sein, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

6. Sämtliche Verwaltungen nach Artikel 1 dieses Gesetzes sind dazu verpflichtet, die von der Kommission angeforderten Informationen und Unterlagen zu übermitteln, mit Ausnahme jener, die dem Amtsgeheimnis unterliegen.

PRESIDENTE: All'art. 8 sono stati presenti alcuni emendamenti. Uno a firma del cons. Pinter che recita: l'art. 8 è soppresso.

Qualcuno intende intervenire? La parola al cons. Craffonara.

CRAFFONARA: Non mi è stato chiesto di commentare questo articolo, perché il cons. Pinter oggi non c'è, ma immagino che il cons. Pinter abbia inteso sopprimere questo articolo per una questione di complessità, mi pare siano 13 i rappresentanti nella commissione.

Per correttezza mi è stato chiesto di tenerlo presente, valuterà la Giunta.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich muß sagen, daß ich der Ansicht bin, daß es eigentlich wirklich besser wäre, wenn diese Kommission nicht auch noch eingeführt würde. Es besteht eine Kommission für ganz Italien, die im Artikel 27 des Staatsgesetzes vorgesehen ist, um die Rechtsfragen, die Auslegungsfragen, die im Zusammenhang mit der gesamtitalienischen Rechtsordnung entstehen könnten, zu untersuchen und klärend zu deren Lösung beizutragen. Aber mir kommt vor, daß es jetzt, nachdem das Regionalgesetz ebenso wie die Provinzgesetze praktisch das Staatsgesetz übernehmen, gut wäre, wenn die diesbezüglich auftauchenden Rechtsfragen - ob sie dann in Italien irgendwo auftauchen, in Rom oder in der Region, das ist dann gleich, denn es sind die selben Rechtsfragen - nur von einer Kommission beraten würden, daß es also nur eine Kommission gibt, die diese Rechtsfragen versucht zu lösen und eine Antwort gibt aufgrund dessen, was die italienische Rechtsordnung insgesamt beinhaltet und daß es nicht noch eine Kommission auf regionaler Ebene gibt. Stellt Euch vor, wenn alle Regionen eine solche Kommission einsetzen würden und diese Kommissionen hätten dann gewissermaßen Lust, eben auch eine Auslegung zu finden, um sich zu rechtfertigen, eine Auslegung, die von jener der zentralen Kommission abweicht. Es geht dabei um die selben Bestimmungen was die Verwaltungsverfahren usw. betrifft, auch um die selbe Rechtsordnung, was richtig ist. Es sollte ein solches Gesetz über ein einheitliches Verwaltungsverfahren für ganz Europa gelten. Auch wenn eine Kommission von meinerseits fähigen Leuten, alles was sie wollen, eingesetzt wird, die ihrerseits anstelle der römischen Kommission diese Rechtsfragen klärt, so kommt mir doch vor, daß das wirklich eine, wie es immer heißt, wie Ihr sagt, "complicazione" eine überflüssige "complicazione" ist, die man sich ersparen könnte. Wir wollen so einfach als möglich sein und wenn eine wirkliche Rechtsfrage über die richtige Auslegung auftaucht, dann muß das für ganz Italien gelten, nachdem die Bestimmungen die selben sind. Die Antwort darauf kann eigentlich nur diese römische Kommission geben und nicht eine Regionalkommission, die dann unter Umständen eine andere Interpretation oder eine andere Antwort gibt, ansonsten stimmt es mit der gesamten Rechtsordnung nicht überein, was in diesem Falle bestimmt nicht wünschenswert wäre. Deswegen wäre ich eigentlich der Ansicht, daß wir uns diese Kommission in diesem Fall ersparen sollten. Ich bin nicht derjenige, der sagt, Rom soll an unserer Stelle entscheiden, bestimmt nicht. Wir verlangen das Los von Rom, aber ich sehe wirklich nicht ein, daß eine Komplikation, eine Erschwerung, eine Überladung, in der Durchführung dieses Gesetzes

geschaffen werden soll, denn der Regionalausschuß oder auch die Gemeinden, die Handelskammer usw. könnten ansonsten sagen, daß es so oder anders ausgelegt werden kann, fragen wir eine Kommission, da ist in Trient eine Kommission und die soll etwas zu tun haben.

In Rom, weiß ich, hat man bereits Broschüren herausgegeben über die Deutung von Rechtsfragen, die mit diesem Gesetz zusammenhängen, weil die Rechtsordnung in dieser Hinsicht die selbe ist, sodaß man sich in diesem Fall wirklich an eine einheitliche für ganz Italien geltende Auslegung halten sollte, umso mehr als sich die Verwaltungsgerichtsbarkeit, angefangen vom Verwaltungsgerichtshof in Bozen oder in Trient bis hinauf zum Staatsrat, dann sowieso letzten Endes an die Lösungen halten wird, die die zentrale Kommission gefunden hat, weil das Gesetz das selbe ist. Die Region hat nur das Staatsgesetz übernommen, was richtig war. Man wird sich dann letzten Endes an das Gutachten der zentralen Kommission halten, deswegen käme mir vor, daß wir uns diese Kommission wirklich ersparen könnte. Wir haben schon so viele Kommissionen in der Region, ich glaube 60 Kommissionen, sodaß wir uns jetzt hier noch mit Gesetz festgesetzte Kommissionen ersparen könnten.

(A mio avviso sarebbe meglio che questa Commissione non venisse insediata. Esiste già una Commissione a livello nazionale, prevista dall'art. 27 della legge statale, preposta a formulare pareri giuridici o interpretativi sulla presente legge in relazione all'ordinamento giuridico nazionale e a fornire soluzioni e chiarimenti a tale proposito. Ma adesso, a seguito del recepimento della legge statale da parte della legge regionale e provinciale, mi sembrerebbe più opportuno che le eventuali questioni giuridiche - indipendentemente che si presentino a livello nazionale o regionale, poiché si tratta sempre degli stessi problemi giuridici - venissero risolte da una sola Commissione. Dovrebbe dunque esserci una sola Commissione che affronta le questioni giuridiche e cerca di trovare un'adeguata soluzione e risposta, anche in considerazione di quanto prevede l'ordinamento giuridico italiano, senza dover insediare un'altra Commissione a livello regionale. Pensate se tutte le Regioni insediassero una Commissione e ognuna di queste poi desse una sua interpretazione, magari diversa da quella fornita dalla Commissione centrale! Qui si tratta delle stesse norme concernenti i procedimenti amministrativi ecc. e dello stesso ordinamento giuridico. Dovrebbe, anzi, esserci una legge unitaria sui procedimenti amministrativi per tutta l'Europa. Anche se la Commissione fosse composta da persone molto preparate, che chiarissero le questioni giuridiche al posto della Commissione centrale, ciò mi sembrerebbe comunque una complicazione e basta. Noi dobbiamo cercare di essere il più semplici possibili; se si ha un dubbio giuridico sull'interpretazione, allora la soluzione deve valere per tutta l'Italia, visto che le norme sono le stesse. La risposta potrà darla quindi solo la Commissione a livello romano e non una Commissione regionale che poi potrebbe dare un'interpretazione diversa o un'altra risposta. Altrimenti l'ordinamento giuridico non è più lo stesso per tutti, la qual cosa qui non mi parrebbe auspicabile. Per questo sarei dell'avviso che dovremmo evitare questa Commissione. Io certo non sono quello che dice: è meglio che Roma decida al posto nostro. Noi chiediamo il Los von Rom, ma qui veramente stiamo introducendo nella legge una inutile complicazione. Perché può succedere che la Giunta regionale o i Comuni o le Camere di Commercio ecc. si trovino di fronte a questa o quella interpretazione e allora dicano: chiediamo cosa ne pensa la Commissione insediata a Trento; almeno avrà qualcosa da fare.

A Roma sono già stati distribuite delle pubblicazioni relative all'interpretazione delle questioni giuridiche connesse alla presente legge, proprio Perché l'ordinamento giuridico è lo stesso. Quindi in questo caso io mi pronuncio a favore di un'interpretazione unica valida su tutto il territorio nazionale, anche per la giurisdizione amministrativa, a partire dal TAR di Bolzano o di Trento, fino al Consiglio di Stato; poi alla fin fine ci si atterrà comunque a quanto stabilito dalla Commissione centrale, proprio in considerazione del fatto che la legge è la stessa. La Regione in fondo ha solo recepito la legge nazionale. E questo era giusto. Alla fine ci si atterrà comunque alle decisioni della

Commissione centrale. Per questo motivo ritengo superfluo insediare questa Commissione. Abbiamo comunque già troppe Commissioni in Regione, credo siano attorno alle 60, e quindi propongo di non istituirne una in più.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? La parola al Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Abbiamo una quantità pletorica di commissioni, collega Benedikter, lei dice: riconosco che esiste almeno una commissione nazionale, rifacciamoci a quella. Sarei d'accordo con lei se avessimo fatto una legge regionale con un articolo unico di copiatura della legge statale, però qui non l'abbiamo fatto, quindi è utopistico pensare che il quesito vada mandato alla commissione centrale nazionale, perché manco ci rispondono: vi siete fatti la legge, gestitevela.

Ho sempre combattuto in Giunta proponendo una commissione tecnica di esperti, composta da 5-6-7 persone, però qui alla fine si è preferito dare le rappresentanze, perché ci sono i vari soggetti. Sarei disposto, se ragioniamo insieme, invece di farla di 15 persone, perché questa è la proposta finale se viene accolto l'emendamento loro, si faccia di 7 esperti, 2 in rappresentanza del Consiglio regionale e 5 nominati dalla Giunta e si semplifichi.

Se invece si preferisce lasciarlo così, lasciamolo così, però tenete conto che se vogliamo mantenere le rappresentanze di vari enti bisogna darne uno per Bolzano e uno per Trento e allora diventa inevitabile che la commissione arrivi a queste dimensioni.

Quindi è difficile poter dire che non abbiamo un organo tecnico che dia una lettura e un'interpretazione che non sia lasciato solo alla discrezionalità degli uffici della Giunta l'interpretazione l'applicazione della legge, quindi ci sia un supporto tecnico fatto di esperti sono d'accordo. Mi rimetto all'aula. E' difficile di poter ipotizzare di cancellarla sic et simpliciter.

Quindi sarei d'accordo di lasciarlo e se ci sono proposte di tagliarne drasticamente il numero da 15 e portarlo minore, altrimenti lasciamolo così e vediamo come funziona, si sperimenterà e si cambierà nel tempo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: ... daß man es aussetzt, um diese Änderung vorzubereiten: statt 15 Mitglieder höchstens 7, so wie der Präsident jetzt ausgeführt hat.

(... di sospenderlo per poter formulare questo emendamento: invece di 15 membri solo 7, come specificato poc'anzi dal Presidente.)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Pinter, che è soppressivo dell'art. 8. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è respinto con 3 voti favorevoli e 2 astenuti.

C'è un altro emendamento a firma del cons. Boato ed altri, all'art. 8, secondo comma, nuova lettera g), che recita: "due portatori di interessi diffusi secondo il dettato dell'articolo 15".

La parola al cons. Boato.

BOATO: Il termine "portatori diffusi" è citato nell'art. 15, in rapporto a ricorsi possibili in cui altri soggetti possono intervenire e la sostituzione deriva dalla mancanza di una cultura che emerga anche nel linguaggio per quanto riguarda i rappresentanti dei consumatori e degli utenti della società civile in generale.

La motivazione di fondo è che le altre sei coppie di rappresentanti sono prevalentemente di natura accademica, da parte della società civile, i cui interessi sono in gioco in tutta questa legge, e degli utenti dell'amministrazione pubblica non c'è una rappresentanza.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Herr Präsident, ich habe vorhin aufgrund dessen, was der Präsident des Regionalausschusses gesagt hat, vorgeschlagen, daß man die Kommission auf höchstens 7 Mitglieder verringern sollte, aber dazu muß ein Antrag ausgearbeitet werden. Entweder er kommt von uns oder er kommt vom Präsidenten. Es geht nicht so schnell und deswegen würde ich vorschlagen, daß man doch diesen Artikel aussetzt, um zu sehen, ob diese Verringerung hier im Regionalrat durchgeht.

(Signor Presidente, in base a quello che aveva detto il Presidente della Giunta regionale prima, io avevo proposto di ridurre i membri della Commissione a massimo 7 componenti. Ma per far questo è necessario formulare un emendamento. O lo predisponiamo noi o lo prepara il Presidente. Non si può farlo tanto in fretta, per cui proporrei di sospendere questo articolo, in modo da vedere se poi questa riduzione verrà anche approvata dal Consiglio regionale.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Kaserer.

KASERER: Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen.

Ich bin auch der Meinung, daß diese Kommission, so wie sie bereits vorgeschlagen ist, schon sehr groß ist und ich wäre der Meinung, daß es wenig Sinn hat, diese Kommission noch um zwei weitere Mitglieder zu vergrößern. Vor allem wenn wir vor Augen haben, daß es sowohl in Trient als auch in Südtirol ein eigenes Gesetz dazu geben wird und daß auch in diesen beiden Provinzen eigene Kommission eingerichtet werden. Wenn man bedenkt, daß die Kompetenzen der Region nicht so groß sind, dann braucht es nicht eine solche große Kommission. Ich würde deshalb schon mit dem Kollegen Benedikter übereinstimmen. Vielleicht könnten wir uns darauf einigen, daß wir anstatt zwei Vertreter der Landesausschüsse nur einen nehmen, daß wir von den repräsentativen Vereinigungen der Gemeinden auch nur jeweils einen nehmen, und zwar abwechselnd einen von Südtirol und den anderen von Trient, sodaß wir jeweils eine bestimmte Anzahl von Vertretern in der Kommission haben. Ob es notwendig ist, zwei Universitätsprofessoren vertreten zu haben, daran zweifle ich auch sehr stark. Also, ich würde den Vorschlag des Abg. Benedikter unterstützen und reduzieren wo es nur geht.

(Signor Presidente, colleghe e colleghi!

Anch'io sono dell'avviso che questa Commissione, così come è stata proposta, sia già abbastanza numerosa, per cui ritengo poco opportuno ampliarla ad altri due membri. Specialmente se consideriamo che sia a Trento che in Alto Adige ci sarà una legge analoga e di conseguenza una apposita Commissione. Se poi si considera quali sono le competenze della Regione, allora si comprende perché una tale Commissione non sia nemmeno necessaria. Io quindi condivido quanto affermato dal collega Benedikter. Forse potremmo accordarci sul fatto di ridurre i 2 rappresentanti delle Giunte provinciali ad uno, i 2 membri delle associazioni più rappresentative dei Comuni ad uno, con una rotazione tra la Provincia di Trento e di Bolzano, in modo da avere sempre un certo numero di rappresentanti nella Commissione. Dubito anche che sia proprio necessario avere 2 professori universitari. Io sostarei dunque la proposta del collega Benedikter e ridurrei il numero dei membri laddove è possibile.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Credo che abbia ragione il collega Benedikter, forse vale la pena, io sono d'accordo di ridurre a metà tutti i punti, però tecnicamente va riscritto. Allora scriviamo l'emendamento e poi lo depositiamo.

PRESIDENTE: C'è la disponibilità della Giunta di preparare un emendamento.
Sospendiamo la trattazione dell'art. 8 e passiamo all'art. 9.

Art. 9

(Rispetto della normativa sull'uso della lingua)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano in ogni caso nel rispetto delle norme dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione in materia di uso delle lingue negli atti della pubblica amministrazione.

Art. 9

(Beachtung der Bestimmungen über den Gebrauch der Sprache)

1. Die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen sind auf jeden Fall unter Berücksichtigung der Vorschriften des Sonderautonomiestatutes und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet des Gebrauches der Sprachen in den Akten der öffentlichen Verwaltung anzuwenden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno.
Pongo in votazione l'art. 9.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 9 è approvato ad unanimità.

Art. 10

(Identificazione dei procedimenti)

1. L'amministrazione provvede ad identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative.
2. A tal fine approva e aggiorna una apposita tabella, recante l'indicazione dei procedimenti di competenza di ciascuna struttura organizzativa.
3. La tabella è posta a disposizione del pubblico, in forma aggiornata, presso ciascuna struttura organizzativa.
4. Alla tabella relativa ai procedimenti è data pubblicità ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

Art. 10

(Festlegung der Verfahren)

1. Die Verwaltung legt die den einzelnen Organisationseinheiten zugeteilten Verfahren fest.
2. Zu diesem Zwecke hat sie eine eigene Tabelle mit der Angabe der in die Zuständigkeit jeder Organisationseinheit fallenden Verfahren zu genehmigen und diese Tabelle auf dem neuesten Stand zu halten.
3. Die Tabelle muß, auf den neuesten Stand gebracht, in jeder Organisationseinheit der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

4. Die die Verfahren betreffende Tabelle ist im Sinne des vorstehenden Artikels 3 Absatz 4 kundzumachen.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma dei cons. Boato ed altri, al comma 3 dell'art. 10, che recita: aggiungere al termine: "e presso l'ufficio informazioni o la segreteria dell'amministrazione".

La parola al cons. Boato per l'illustrazione.

BOATO: Con questo emendamento si chiede che la tabella informativa, oltre ad essere posta a disposizione del pubblico in forma aggiornata presso ciascuna struttura organizzativa, ci sia anche presso l'ufficio informazioni o la segreteria dell'amministrazione, di modo che implicitamente si esiga che anche il piccolo comune abbia un punto di riferimento informativo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe gestern und auch heute noch darauf aufmerksam gemacht. Inzwischen ist ein Staatsgesetz in Kraft getreten, ergänzend zum 241er Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Gesetzesdekret vom 3. Februar 1993 Nr. 29 bezieht. Die Grundsätze dieses neuen Staatsgesetzes, die nur das 241er Gesetz ergänzen, sind grundlegendere wirtschaftliche und soziale Reformen der Republik, also sind sie auch für die Regionen mit Sonderstatut und für die Provinzen bindend. Im Artikel 12 ist als echte Neuheit folgendes enthalten: "Le amministrazioni pubbliche al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 individuano nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici per le relazioni con il pubblico..." Das muß noch hier hinein. "Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche al servizio all'utenza per i diritti di partecipazioni di cui; all'informazione all'utenza relativa gli atti e stato dei procedimenti; alle ricerche analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzative e logistici del rapporto con l'utenza." Also es ist vorgeschrieben, daß die Regionalverwaltung, die Landesverwaltung, ich stelle mir vor auch die größeren Gemeinden, sowie die Gemeinde Bozen, Meran und Brixen, daß die eigene Ämter vorsehen - und es steht da - "ohne daß sie deswegen den Personalstand vergrößern." Es steht: "Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato nell'ambito degli attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni personale con idonea qualificazione usw." Also dieses "uffici per le relazioni con il pubblico" haben diese Aufgabe, die selbstverständlich auch ausgestattet sein müssen mit allem, was für das Publikum erforderlich ist, für diejenige also, die sich erkundigen wollen, Unterlagen haben möchten usw. und das muß noch in das Gesetz hinein.

Seit März ist es eine Grundsatzbestimmung, die auch für die Region und für die Provinzen gilt. Also muß man das was sie da vorsehen in die Aufgaben dieses Amtes einbauen. Das muß auf jeden Fall geschaffen werden, ohne den Personalstand zu erhöhen.

(Vi ho fatto riferimento ieri ed anche oggi. Nel frattempo è entrato in vigore un disegno di legge integrato dalla legge 241, il quale fa espresso riferimento alla legge 3 febbraio 1993 n. 29. I principi contenuti nella nuova legge statale, che integrano quelli della legge di riforma sulle autonomie locali, sono di carattere sociale ed economico e costituiscono dei principi di riforma fondamentali, quindi vincolanti per le regioni a statuto speciale e per le province autonome. All'art. 12 è introdotta una vera innovazione ovvero che "Le amministrazioni pubbliche al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 individuano nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici per le relazioni con il pubblico..." "...Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, al servizio dell'utenza

per i diritti di partecipazioni di cui: all'informazione all'utenza relativa gli atti e stato dei procedimenti, alle ricerche, analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzative e logistici del rapporto con l'utenza." Quindi si prevede che le amministrazioni regionali, provinciali ed anche probabilmente i comuni maggiori, come ad es. il Comune di Bolzano, Merano e Bressanone, istituiranno degli appositi uffici per le relazioni con il pubblico, senza che per questo venga ampliato l'organico. Nella legge statale si dice inoltre: "Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato nell'ambito degli attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni personale con idonea qualificazione etc..." Per cui questi "uffici per le relazioni con il pubblico" hanno il compito di essere dotati di tutto ciò di cui il pubblico ha bisogno e debbono fornire informazioni, documenti etc... E questa previsione deve essere inserita nel disegno di legge.

Da marzo è stata emanata una norma di principio valida anche per la regione e per le province autonome. Per cui bisogna prevedere che l'istituzione di quest'Ufficio, senza tuttavia ampliare la dotazione organica esistente.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta regionale.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Ho capito lo spirito della proposta dei colleghi, però non mettiamo dentro nelle norme di legge cose giuste, vere, ma che sono già insite nella norma, non regolamentiamo con legge cose di questa minuteria, che sono dei principi generali, altrimenti dovremo fare una legge con un regolamento e anche la circolare esplicativa; nel merito concordiamo, ma è già scritto tutto nella legge.

Quindi è più che sufficiente la norma per dire che anche i piccoli comuni hanno una struttura organizzativa e ci sarà lo statuto del comune, ci sarà il regolamento dell'amministrazione, la 142, la nostra legge prevede gli statuti, i regolamenti, lasciamo ai comuni che si dotino di questi strumenti e che disciplinino operativamente, ma il principio c'è già.

Questa disposizione è da circolare esplicativa dei regolamenti, non scendiamo così nella minuzia a disciplinare con legge le cose, mi sembra pleonastico, veramente da svilire la portata della legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Boato.

BOATO: Ho la disgrazia, che ha qualcun altro qui dentro, di avere avuto esperienza di funzionario all'interno della pubblica amministrazione. So che non è la stessa cosa, cioè può esserci una struttura amministrativa che al proprio interno è dotata di tutta l'informazione possibile, ma questo non significa che venga trasmessa all'esterno e alcuni di questi servizi, sono tecnici o di altra natura o anche culturali, che non hanno uno scambio sistematico con il pubblico, ma non è così uniforme l'amministrazione.

In particolare in Comune di Trento si è battagliato per molto tempo perché ci sia uno sportello informativo, il comune stesso si è imposto questo, tra l'altro coerente con il dettato della legge statale che ha citato adesso il cons. Benedikter. Non dico che deve avere per legge questo sportello informativo, ma che questa informazione deve essere messa a disposizione dell'esterno.

Questa legge dovrebbe rappresentare un salto di qualità proprio per quanto riguarda l'informazione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è respinto con 14 voti favorevoli e 23 contrari.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo così emendato con la verifica del numero legale, richiesta dal cons. Taverna. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 10 è approvato con 28 voti favorevoli e 9 astensioni.

Art. 11
(Responsabile del procedimento)

1. Ove non sia diversamente disposto dalla legge, responsabile di ciascun tipo di procedimento di competenza dell'amministrazione è il responsabile della struttura organizzativa competente per la trattazione, secondo la tabella prevista dall'articolo 10.

2. Il responsabile della struttura organizzativa può assegnare la responsabilità del procedimento di norma per tipi di procedimento, a dipendenti facenti parte della struttura organizzativa medesima.

3. Il dipendente incaricato ai sensi del comma 2 ha responsabilità piena ed esclusiva della conduzione del procedimento.

4. Tuttavia, il responsabile della struttura organizzativa può in ogni momento richiamare a sé la responsabilità del procedimento.

Art. 11
(Der für das Verfahren Verantwortliche)

1. Sofern das Gesetz nicht anders verfügt, ist für jede in die Zuständigkeit der Verwaltung fallende Verfahrensart der Leiter jener Organisationseinheit verantwortlich, dem nach der im Artikel 10 vorgesehenen Tabelle die Behandlung obliegt.

2. Der Leiter der Organisationseinheit kann die Verantwortung für das Verfahren - in der Regel nach der Art des Verfahrens - auf Bedienstete dieser Organisationseinheit übertragen.

3. Der im Sinne des Absatzes 2 beauftragte Bedienstete hat die volle und ausschließliche Verantwortung für die Abwicklung des Verfahrens.

4. Der Leiter der Organisationseinheit kann jedoch jederzeit die Verantwortung für das Verfahren wieder selbst übernehmen.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma del cons. Craffonara, che recita: al comma 1 dopo la frase "Ove non sia diversamente disposto dalla legge", sono aggiunte le parole "o dal regolamento".

La parola al cons. Craffonara.

CRAFFONARA: Mi pare ci sia un emendamento all'emendamento, proposto dalla Giunta, che recita: "Ove non sia diversamente disposto da leggi o regolamenti". Praticamente dice la stessa cosa. Quindi l'emendamento della Giunta è al plurale anziché al singolare, parla di regolamenti, anziché regolamento e per me va benissimo.

PRESIDENTE: Al suo emendamento è stato presentato un subemendamento che recita: "Ove non sia diversamente disposto da leggi o regolamenti".

Se viene approvato il subemendamento, automaticamente casca l'emendamento del cons. Craffonara.

Pongo in votazione il subemendamento della Giunta. E' stata chiesta la verifica del numero legale da parte del cons. Taverna.

E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo dell'assessore Romano.

BENUSSI: Romano (sì), Saurer (non presente), Sfondrini (sì), Tarolli (sì), Taverna (sì), Tononi (non presente), Tretter (sì), Tribus (ja), Valentin (non presente), Viola (astenuato), Zendron (astenuato), Zoller (sì), Achmüller (ja), Alber (non presente), Andreolli (sì), Andreotti (sì), Bacca (sì), Bauer (ja), Bazzanella (non presente) Benedikter (nein), Benussi (sì), Berger (non presente), Bertolini (ja), Betta (sì), Boato (astenuato), Bolognani (sì), Bolognini (sì), Bolzonello (sì), Brugger (non presente), Casagranda (sì), Chioldi-Winkler (astenuato), Craffonara (sì), Degaudenz (sì), Duca (non presente), Durnwalder (non presente), von Egen (ja), Feichter (non presente), Ferretti (non presente), Franceschini (astenuato), Frasnelli (ja), Frick (ja), Giacomuzzi (ja), Giordani (sì), Grandi (sì), Holzmann (non presente), Hosp (ja), Jori (non presente), Kaserer (ja), Klotz (nein), Kofler (non presente), Kußtatscher (ja), Leita (sì), Leveggi (non presente), Lorenzini (sì), Malossini (non presente), Marzari (non presente), Mayr (non presente), Meraner (non presente), Micheli (non presente), Montali (non presente), Morandini (non presente), Morelli (non presente), Negherbon (sì), Nicolini (sì), Oberhauser (ja), Pahl (ja), Pellegrini (sì), Peterlini (ja), Pinter (non presente), Rella (non presente).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione sull'emendamento all'art. 10.

votanti	45
sì	38
no	2
astenuti	5

Il Consiglio approva.

E' stato ritirato l'emendamento Craffonara, perché assorbito dal subemendamento.

C'è un altro emendamento, a firma dei cons. Benedikter, Meraner e Klotz, che recita: sostituire il comma 4 con il seguente: "La struttura organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 13 e a richiesta di chiunque vi abbia interesse".

La parola al cons. Benedikter per l'illustrazione.

BENEDIKTER: Ich möchte vorausnehmen, daß ich einverstanden bin; der Präsident des Regionalausschusses hat gemeint, daß der letzte Absatz nicht abschafft werden soll, sondern daß dieser Absatz, den ich jetzt vorschlage, angefügt werden soll. Ich bin einverstanden. Also den letzten Absatz nicht ersetzen, sondern einen Zusatz machen, einen fünften Absatz.

Zur Sache als solcher möchte ich nur sagen, daß das im Staatsgesetz als letzter Absatz des Artikels 5 vorgesehen ist. Dieser Artikel übernimmt den staatlichen Artikel 5 des 24ter Gesetzes und dort steht eben: "L' unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Interesse hat er, wenn er fragt usw. Das sollten wir auch hineintun, denn das kommt mir schon richtig vor, daß das allen Interessierten, nicht nur denen, die das Verwaltungsverfahren eingeleitet haben, sondern allen Interessierten mitgeteilt wird, so wie das Staatsgesetz vorsieht. Aber wie gesagt, als Zusatz nicht als Ersatz für den vierten Absatz.

(Desidero premettere che mi trovo d'accordo con la proposta testè avanzata. Il Presidente della Giunta regionale ha suggerito di non stralciare l'ultimo comma, bensì di integrarlo

con il comma che ho appena proposto. Sono d'accordo con questa proposta di aggiungere un altro comma dopo il comma quinto.

Nel merito desidero osservare che la legge statale all'ultimo comma dell'articolo 5, il quale a sua volta recepisce il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 241, prevede che "l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento siano comunicati ai soggetti di cui all'articolo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse". Mi pare corretto introdurre questa previsione ovvero che sia comunicato il nominativo a tutti gli interessati e non solamente a coloro i quali hanno avviato il procedimento, come per altro prevede la legge statale. Ma come detto, deve venire aggiunto questo nuovo comma che non deve sostituire in alcun modo il quarto comma.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? La parola al Presidente della Giunta regionale.

ANDREOLLI: La Giunta accoglie questo emendamento con l'inciso di non sopprimere il 4° comma, perché ha un significato preciso, può sembrare ridondante, ma non lo è. Quando un titolare di una struttura organizzativa affida ad un subalterno un incarico specifico, può accadere che nei confronti del cittadino nascano dei conflitti, allora il titolare della struttura organizzativa richiama a sé il provvedimento, naturalmente motivandolo, per affidarlo ad un terzo o tenerlo a sé. Questo è il senso ed il significato, è un estremo tentativo di cercare tutte le mediazioni possibili.

Comunque sta bene la proposta del collega Benedikter, capisco che è un aggravio ulteriore per l'amministrazione, è disciplinato nella legge statale, di fatto nella legge nostra è già implicito, per chi ha la struttura interessata non può non essere data comunicazione. Quando arriva un cittadino e presenta un'istanza, una domanda, l'amministrazione deve dire a quale funzionario l'attribuisce.

Qui si esplicita quello che è già dentro nella legge, perché la comunicazione non è detto che debba farla per iscritto. Quindi non è necessario aumentare la burocrazia, però di fatto è già implicito nel principio di questa legge il nominativo del funzionario responsabile di quella istanza.

Quindi è solo richiamare una norma che è già implicita, ma è bene richiamarla.

PRESIDENTE: Va bene, aggiungiamo il comma 4/bis, questo lo predisponiamo noi d'ufficio.

Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento del cons. Benedikter.

E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Taverna.

BENUSSI: Taverna (*astenuto*), Tononi (*non presente*), Tretter (*si*), Tribus (*ja*), Valentin (*non presente*), Viola (*astenuto*), Zendron (*si*), Zoller (*si*), Achmüller (*ja*), Alber (*non presente*), Andreolli (*si*), Andreotti (*si*), Bacca (*si*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*astenuto*), Berger (*non presente*), Bertolini (*ja*), Betta (*si*), Boato (*si*), Bolognani (*si*), Bolognini (*si*), Bolzonello (*astenuto*), Brugger (*non presente*), Casagrande (*si*), Chiodi-Winkler (*astenuto*), Craffonara (*si*), Degaudenz (*si*), Duca (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*ja*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*si*), Franceschini (*astenuto*), Frasnelli (*ja*), Frick (*ja*), Giacomuzzi (*ja*), Giordani (*si*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*ja*), Jori (*non presente*), Kaserer (*ja*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußstatscher (*ja*), Leita (*si*), Levegghi (*non presente*), Lorenzini (*si*), Malossini (*non presente*), Marzari (*non presente*), Mayr (*non presente*), Meraner (*non presente*), Micheli (*non presente*), Montali (*non presente*), Morandini (*non presente*), Morelli (*non presente*), Negherbon (*si*), Nicolini (*si*), Oberhauser (*ja*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*si*), Peterlini (*ja*), Pinter (*non presente*), Rella (*non presente*), Romano (*si*), Saurer (*ja*), Sfondrini (*si*), Tarolli (*si*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione sull'emendamento Benedikter.

votanti	46
sì	40
astenuti	6

Il Consiglio approva.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo così emendato? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 11 così emendato è approvato a maggioranza con 3 astensione.

Art. 12

(Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 18;
- d) cura i rapporti con tutti i soggetti che hanno interesse al provvedimento; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) formula le proprie valutazioni, sigla la proposta di provvedimento e trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione, ovvero, qualora ne abbia la competenza, lo adotta;
- f) segue l'andamento presso le strutture organizzative competenti delle fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso all'azione amministrativa per assicurarne il corretto svolgimento. In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per i singoli procedimenti, con le strutture organizzative competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dalla presente lettera f).

Art. 12

(Aufgaben des für das Verfahren Verantwortlichen)

1. Der für das Verfahren Verantwortliche:

- a) bewertet zu Ermittlungszwecken die Zulässigkeitsbedingungen, die Legitimierungsvoraussetzungen und jene Voraussetzungen, die für den Erlaß der Maßnahme wichtig sind;
- b) legt von Amts wegen den Sachverhalt fest, wobei er die Durchführung der erforderlichen Amtshandlungen verfügt und jede Vorkehrung zur Sicherung einer angemessenen und raschen Abwicklung der Ermittlungen trifft. Insbesondere kann er die Abgabe von Erklärungen und die Berichtigung von falschen oder unvollständigen Erklärungen oder Anträgen verlangen und technische Ermittlungen und Inspektionen durchführen sowie die Vorlegung von Unterlagen anordnen;

- c) schlägt die Anberaumung der "Konferenz der Dienststellen" laut Artikel 18 dieses Gesetzes vor, oder beruft sie ein, falls er dafür zuständig ist;
- d) unterhält die Beziehungen mit sämtlichen Personen, die Interesse an der Maßnahme haben; veranlaßt die in den Gesetzen und Verordnungen vorgesehenen Mitteilungen, Veröffentlichungen und Zustellungen;
- e) unterbreitet eigene Bewertungen, unterzeichnet den Vorschlag für die Maßnahme und übermittelt die Verwaltungsakte dem für den Erlaß zuständigen Organ oder erläßt die Maßnahme, falls er dafür zuständig ist;
- f) verfolgt den Verfahrensablauf bei den zuständigen Organisationseinheiten in jenen Verfahrensphasen, die nicht in seine direkte Zuständigkeit fallen; hierbei gibt er Anregungen, um die korrekte Abwicklung des Verfahrens zu gewährleisten. Insbesondere vereinbart er für das Verfahren Verantwortliche mit den Organisationseinheiten, die für die nachfolgenden Phasen zuständig sind, die verfügbare Zeit je nach Art des Verfahrens oder für die einzelnen Verfahren und besteht, falls notwendig, auf die Einhaltung dieser Zeit. Was die Verfahrensphasen anbelangt, die nicht in seine direkte Zuständigkeit fallen, haftet er für das Verfahren Verantwortliche nur für die im vorliegenden Buchstaben f) vorgesehenen Aufgaben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 12 è approvato ad unanimità.

Art. 13

(Comunicazione dell'avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a comunicare loro, con le stesse modalità, l'inizio del procedimento.

3. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, provvedimenti cautelari.

3 bis. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, eccezionalmente prorogabile per una sola volta, su richiesta motivata, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di dette osservazioni si deve dare ragione nella motivazione del provvedimento finale. Tali disposizioni non si applicano alle procedure concorsuali.

4. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 13
(Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens)

1. Falls keine Verhinderungsgründe aus besonders dringlichen Erfordernissen des Verfahrens bestehen, wird die Einleitung des Verfahrens den Personen, gegenüber denen die abschließende Maßnahme direkte Auswirkungen haben soll und jenen, die sich auf Grund des Gesetzes an der Maßnahme zu beteiligen haben, mitgeteilt.

2. Sofern die vorgenannten Gründe nicht bestehen und aus der Maßnahme bestimmten Personen oder leicht bestimmbar Personen, die nicht direkt betroffen sind, ein Nachteil erwachsen kann, ist die Verwaltung angehalten, nach den selben Modalitäten den Beginn des Verfahrens mitzuteilen.

3. Es bleibt auf jeden Fall für die Verwaltung die Möglichkeit bestehen, auch vor den entsprechenden Mitteilungen nach den vorstehenden Absätzen 1 und 2 vorsorgliche Maßnahmen zu treffen.

3 bis. In den Verfahren, die auf Antrag der betroffenen Partei eingeleitet werden, teilen der für das Verfahren Verantwortliche oder die zuständige Behörde den Betroffenen unverzüglich die Gründe mit, die die Annahme des Gesuches hindern. Dies hat zu erfolgen, bevor die negative Maßnahme formell getroffen wird. Binnen der auf dreißig Tage ab Erhalt der Mitteilung festgesetzten Frist, die ausnahmsweise auf begründeten Antrag ein einziges Mal verlängert werden kann, haben die Betroffenen das Recht, ihre eventuell mit Unterlagen versehenen Einwände schriftlich vorzubringen. Die allfällige Ablehnung der genannten Einwände muß in der abschließenden Maßnahme begründet werden. Diese Bestimmungen werden auf die Konkursverfahren nicht angewandt.

4. In der Mitteilung ist anzugeben:

- a) die zuständige Verwaltung,
- b) der Gegenstand des eingeleiteten Verfahrens,
- c) das Amt und die Person, die für das Verfahren zuständig sind,
- d) das Amt, wo man in die Akten Einsicht nehmen kann.

5. Die Unterlassung irgendeiner der vorgeschriebenen Mitteilungen kann nur von einem Rechtsträger beanstandet werden, in dessen Interesse die Mitteilung vorgesehen ist.

PRESIDENTE: All'art. 13 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, a firma del cons. Craffonara, recita: il comma 4, lettera c) è così sostituito: "la struttura organizzativa competente per il procedimento in via principale e la persona responsabile del procedimento".

Intende illustrarlo cons. Craffonara? Prego.

CRAFFONARA: Con un ulteriore piccola modifica in relazione a quello che è stato tutto il discorso fatto fin dall'inizio, di dare cioè una omogeneità ai termini. Quindi, se mi è consentito, vorrei correggere "struttura organizzativa" in "struttura amministrativa", in modo da poterlo avere sempre uguale.

La dizione dell'emendamento mi sembra più completa, più pertinente.

PRESIDENTE: La sostituzione della parola "organizzativa" con "amministrativa" viene fatta dalla Presidenza.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento Craffonara è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Do lettura di un emendamento presentato dal cons. Pinter: al comma 4 dell'art. 13 aggiungere le seguenti nuove lettere:

- e) il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso con l'indicazione della fonte;

f) le fasi di procedimento e i tempi ad essa necessari, anche se riguardanti altre amministrazioni.

PRESIDENTE: Deve fare delle osservazioni cons. Klotz? Prego.

KLOTZ: Herr Präsident, ich habe mich vorhin nicht zu Wort gemeldet, weil der erste Abänderungsantrag nicht in Deutsch verlesen worden ist. Ich habe jetzt darauf bestanden, aber es wurde etwas anderes verlesen. Ich bitte also in diesem Fall das Präsidiumsmitglied - wer immer es sein mag - das zuständig ist für die Verlesung in deutscher Sprache, mit etwas mehr Sorgfalt seines Amtes zu walten.

(Signor Presidente, non ho chiesto la parola, poiché non era stata data lettura del primo emendamento. Ho insistito affinché ciò avvenisse, ma è stato letto qualcosa di diverso. Prego per questo il membro dell'Ufficio di Presidenza preposto alla lettura del testo in lingua tedesca, di svolgere la propria funzione con una maggiore attenzione.)

PRESIDENTE: Chiedo scusa, l'osservazione viene accolta. Prego dare lettura dell'emendamento.

Änderungsantrag bei Absatz 4 des Artikels 13 werden folgende Buchstaben eingefügt:
"e) die Frist für den Abschluß des Verfahrens, mit Angabe der Quelle;
f) die Phasen des Verfahrens und die dafür erforderlichen Zeiten, auch wenn dies andere Verwaltungen betrifft".

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Craffonara.

CRAFFONARA: Volevo far presente all'aula che praticamente i due emendamenti sono sostanzialmente uguali, io li ho presentati il 18 marzo, non so quando li ha presentati il collega Pinter, ma non ha importanza, quello che conta sono i contenuti.

A noi sembrava indispensabile aggiungere al comma 4 i punti e) ed f), cioè prevedere per legge che deve essere descritto anche il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso, è fondamentale e anche le fasi del procedimento e i tempi ad essi necessari. Solo con questi due elementi il cittadino è tranquillo e la 241 si esprime, altrimenti viene a mancare qualche cosa.

PRESIDENTE: Qualcun altro sull'emendamento? Prego, Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Sono sostanzialmente identiche le due proposte, ma non del tutto, perché il collega Pinter nel punto e) dice: "il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso con l'indicazione della fonte", e la dizione ha un significato abbastanza oscuro l'indicazione della fonte.

Quindi la mia proposta è di accantonare l'emendamento Pinter e prendere in esame l'emendamento Craffonara, sul quale siamo d'accordo su tutti gli aspetti, anche se devo rilevare che l'amministrazione, dovendo accettare anche la seconda parte, laddove dice: "le fasi di procedimento e i tempi ad essa necessari, anche se riguardanti altre amministrazioni", questo vuol dire che dovrà tutelarsi nei regolamenti suoi, perché questa legge diventa applicativa con regolamenti attuativi. Allora, quando una fattispecie dice che deve sentire un'altra amministrazione, deve dare un termine all'altra amministrazione, spirato il quale decorre il proprio, perché altrimenti capite che non è pensabile che in assoluto.

Quindi vuol dire di fatto mettere nei regolamenti attuativi, vuoi della Regione, vuoi dei singoli comuni che dovranno recepire questa norma, dei tempi molto più lunghi in assoluto, è

meglio essere chiari, prendiamo un comune, prima di darti una risposta a te cittadino devo sentire un'altra amministrazione, magari dello Stato; potrà stabilire un termine in cui darla, ma non può essere perentorio, perché se lo Stato o l'altra amministrazione non risponde lui potrà dire: spirato quel termine che mi sono dato per chiedere allo Stato o ad altra amministrazione, procedo, a prescindere dalla risposta di quell'amministrazione, ma se quella risposta fosse determinante ai fini di dare la risposta al cittadino, è chiaro che il regolamento attuativo del comune dovrà dire: fino a quando non mi risponde quell'amministrazione, chiunque esso sia, se quella risposta è determinante al fine di esprimere la mia risposta, è chiaro che i termini sono sospesi.

Volevo essere chiaro, collega Craffonara, che significasse questo, perché altrimenti, nell'ipotesi in cui ci fossero accordi con altre amministrazioni, l'amministrazione di partenza deve tutelarsi per non fare la brutta figura con il suo cittadino.

Quindi se è chiara questa precisazione, che dovrà essere stabilita nei regolamenti, vuoi dell'amministrazione regionale, vuoi delle IPAB, vuoi delle Camere di commercio, vuoi dei singoli comuni, dovranno tutelarsi per forza, al fine di evitare di fare una brutta figura con il cittadino.

Quindi è giusto recepire questa proposta, siamo consapevoli però che la cosa diventa sempre più complessa.

PRESIDENTE: Faccio presente che ho fatto precedere l'emendamento Pinter, perché è più esteso, se questo venisse respinto decade automaticamente l'emendamento Craffonara. Siccome il cons. Pinter non è presente in aula posso rimandare la decisione a domani mattina, gli emendamenti rimangono in piedi.

La seduta è tolta ed il Consiglio è convocato per domani mattina, ad ore 10.00.

(Ore 17.56)

